CDLXX SEDUTA

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 19133
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 19135
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 19133
Deferimento all'esame di Commissione permanente e di Commissione speciale 19134
Presentazione di relazioni 19134
Rimessione all'Assemblea 19134

« Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » **(794)** (Seguito della discussione):

AGOSTINO . . . . . 19153 e *passim*
CERABONA 19138, 19154
CERUTTI 19163
CONDORELLI . . . . . 19144 e *passim*
DE LUCA Carlo 19160
FRANZA . . . . . 19140 e *passim*
JANNUZZI 19154
LUSSU 19165
MAGLIANO 19139
MARZOLA 19145
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . . 19137 e *passim*
PALERMO 19141
PICCHIOTTI . . . . . 19136 e *passim*
SPALLINO, *relatore* . . . . . 19137 e *passim*
TERRACINI . . . . . 19143 e *passim*

Votazione a scrutinio segreto 19151
Votazione per appello nominale 19165, 19166

Interrogazioni:

Annunzio 19166

Petizione:

Annunzio 19135

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roffi e Zanotti Bianco:

« Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa » (1752).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

zio all'estero » (1735), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo-magazziniere del bollo » (1732);

« Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste » (1733);

« Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo » (1734);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubbici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile):

« Costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari » (1748), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissione permanente e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato, ha deferito il seguente disegno di legge all'esame della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1742), di iniziativa del senatore Bertone.

Comunico, altresì, che il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Commissione speciale per le locazioni, a suo tempo istituita, il seguente disegno di legge:

« Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero » (1036-*B*), di iniziativa del senatore Braschi (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Bo sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la Procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954 » (971);

dal senatore Santero sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli addizionali n. 6 e n. 7 che apportano emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmati a Parigi, rispettivamente il 29 giugno 1955 e il 5 agosto 1955 » (1680);

dal senatore Martini sul disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, concluso dalle parti contraenti del G.A.T.T. con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, con annesse liste delle concessioni tariffarie » (1681);

dal senatore Cingolani sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954 » (1694).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) ha chiesto, ai

sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Unificazione delle tensioni di distribuzione dell'energia elettrica » (1377), d'iniziativa del senatore Corbellini, già deferito all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale soccorso invernale 1955-56 » (1696);

« Assegnazione straordinaria di lire 8 milioni e 300.000 alla discoteca di Stato per l'adozione di urgenti misure conservative del proprio patrimonio discografico » (1697);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di mobili ed impianti agli uffici giudiziari » (1718);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Istituzione dell'uniforme di servizio per il personale delle dogane » (1711);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Sostituzione dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici » (1631), di iniziativa del deputato Fabriani;

« Modificazioni all'articolo 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (1713);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli Uffici sanitari provinciali » (1692).

Annunzio di petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il dottor ingegnere Salvatore Giaquinta, di Milano, chiede che venga data applicazione al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo » (52).

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ».

Dobbiamo ora passare alla discussione degli articoli.

Avverto che, essendo stata presentata una lunga serie di emendamenti, l'esame degli articoli, tutte le volte in cui ciò sarà ritenuto opportuno, avverrà per parti separate.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

CAPO I.

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 1.

(*Sede e componenti del Consiglio*).

Il Consiglio superiore della Magistratura ha sede in Roma.

È presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, di diciotto componenti eletti dai magistrati ordinari e di nove componenti eletti dal Parlamento in seduta comune.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, sei tra i magistrati di Cassazione, tre tra i magistrati di Appello e tre tra i magistrati di Tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a questa ultima categoria.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Cassazione con ufficio direttivo il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« *Sostituire le parole*: " di diciotto componenti eletti dai magistrati ordinari e di nove componenti eletti dal Parlamento in seduta comune " con le altre: " di dodici componenti eletti da magistrati ordinari e di sei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune " ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, questo tema è stato già dibattuto nella discussione generale e non avrebbe bisogno di commenti. È stata manifestata chiaramente l'esigenza di una riduzione sensibile e logica del numero dei componenti perchè si abbia armonicamente e plenariamente il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Fare un piccolo Parlamento del Consiglio superiore mi pare assai illogico, anche per le conseguenze che ne possono derivare. È certo che come la Corte costituzonale ha 15 componenti, pur avendo un lavoro molto ponderoso, anche il numero dei componenti di questo Consiglio può essere ridotto.

Si è già detto quello che il Ministro proponente scrisse a questo riguardo nella sua relazione.

Non possiamo renderci conto perchè questo Consiglio debba avere nel suo seno ventisette membri, più il Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale e il Presidente effettivo, cioè il Presidente della Repubblica. Con questo nostro emendamento noi cerchiamo di snellire il funzionamento del Consiglio. Secondo il mio modesto avviso e secondo l'avviso di coloro che hanno sottoscritto l'emendamento, la finalità del maggior numero potrebbe essere, e forse è, quella di giustificare la divisione in tre sezioni del Consiglio superiore, e ciò contro la volontà espressa dai costituenti.

Dice ad un certo momento il presentatore del disegno di legge, l'ex ministro De Pietro, che il numero di ventisette contempera due esigenze: l'una inerente al complesso lavoro per le nuove attribuzioni del Consiglio, l'altra riguardante il fatto — anche egli ha sentito il bisogno di toccare questo punto vitale — di non allargare eccessivamente il numero, per evitare gli inconvenienti che necessariamente deriverebbero da una composizione pletorica, la quale appesantirebbe il funzionamento del Consiglio, tanto da renderlo meno pronto ed efficace. È proprio seguendo questo criterio che noi abbiamo proposto che il Consiglio superiore, armonicamente e complessivamente decidendo ed osservando le norme della Costituzione, possa essere utilmente costituito con dodici magistrati e sei rappresentanti del Parlamento, più, si intende, i due componenti di diritto, il Procuratore generale e il primo Presidente, ed il Presidente effettivo del Consiglio. Mi pare che diciotto più tre, cioè ventuno, sia

un numero più che sufficiente per il disbrigo normale e rapido di tutte le mansioni affidate al Consiglio stesso.

Per queste ragioni io penso che, inspirandoci agli stessi concetti cui si è ispirato il Ministro proponente, l'approvazione di questo nostro emendamento si raccomandi alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria. Non si capisce, o si capisce troppo, perchè si voglia ridurre il numero dei componenti il Consiglio superiore della magistratura. Quel tale schema legislativo, così lodato come ho detto ieri, portava a trentatrè, che poi diventano trentacinque, i membri del Consiglio superiore, ed indicava nel numero di undici i membri eletti dal Parlamento. La Costituzione non determina il numero dei membri da eleggersi dal Parlamento in seduta comune, dice soltanto che devono essere eletti per un terzo tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Poichè noi pensiamo che il lavoro del Consiglio superiore sarà tale e tanto che occorrerà un numero piuttosto notevole di membri, per sbrigare il lavoro che certo non mancherà, la maggioranza della Commissione è contraria a ridurre il numero dei componenti il Consiglio superiore, come si vuole con l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invita l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è della stessa opinione del relatore, onorevole Spallino. Intanto non si vede una ragione per la quale debba essere ridotto il numero dei componenti del Consiglio superiore. È vero che le Assemblee troppo numerose funzionano con difficoltà, ma è altrettanto vero che le Assemblee troppo poco numerose hanno eguali difficoltà di funzionamento, come è stato rilevato più volte, per esempio, a proposito del Senato. Quindi, anche se non si dovesse procedere, come noi pure riteniamo necessario per il miglior funzionamento del Consiglio, ad una divisione in sezioni, un Consiglio che abbia una certa consistenza numerica permette in ogni caso una distribuzione più equa del lavoro tra eventuali relatori. Quindi già da questo punto di vista io sarei contrario all'emendamento proposto.

Ma tanto più sono contrario in quanto ho già manifestato la mia opinione non sulla opportunità, ma sulla inderogabile necessità, dal punto di vista del pratico funzionamento dell'istituto, di suddividerlo in sezioni; tale e tanta è la mole di lavoro che deve essere svolto dal Consiglio superiore, che una ripartizione in sezioni appare assolutamente indispensabile. E tale ripartizione non potrebbe essere fatta se non partendo da un Consiglio nel suo complesso sufficientemente numeroso.

Sono queste le ragioni per le quali io non ritengo di poter accogliere l'emendamento ora proposto.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ella ha diritto di prendere la parola soltanto per dichiarare se mantiene il suo emendamento.

PICCHIOTTI. Vorrei dare una spiegazione al Senato, se me lo consente.

PRESIDENTE. Molto rapidamente.

PICCHIOTTI. L'argomento del relatore non può persuadere alcuno, perchè, se fosse stato stabilito in una legge anteriore un numero maggiore, osserviamo che « persistere è diabolico ». Se è stato commesso un errore prima, non è giusto che si seguiti a commettere in eterno lo stesso errore. Del resto, faccio notare che la nostra voce non è la voce personale nostra, ma è la voce che ci viene dall'Associazione dei magistrati, i quali hanno già rilevato il numero esorbitante di questi componenti effettivi del Consiglio. Questo volevo dire, ed avevo visto giusto quando dissi che questa pletorazione si era voluta proprio per giustificare le tre sezioni, delle quali parleremo a suo tempo.

SPALLINO, *relatore*. È il Senato che deve decidere, senatore Picchiotti, non l'Associazione nazionale dei magistrati! (*Proteste dalla sinistra. Commenti*).

CERABONA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Io non sono persuaso delle due dichiarazioni fatte e dall'onorevole relatore e dall'onorevole Ministro. L'onorevole relatore non dà una sufficiente giustificazione per il numero. Perchè 30? Dovremmo avere una spiegazione che possa soddisfarci e renderci favorevoli a questo numero esorbitante. Egli dice: perchè bisogna svolgere una grande mole di lavoro. Ma questa è un'affermazione alla quale si può controbattere il contrario. Perchè una grande mole di lavoro? E perchè per questa mole di lavoro occorrono proprio 30 membri e non bastano 18? È quindi un'affermazione senza giustificazioni, che non è tale da convincerci sulla necessità di arrivare a 30 membri.

È più convinciente per sincerità la ragione data dall'onorevole Ministro, il quale dice: noi proponiamo il numero di 30 perchè dobbiamo suddividerlo in sezioni. Ecco quello che dovrebbe confermare la ragione del numero 30. Ma con questo numero, diviso in quattro sezioni, si ha, all'inverso, un numero esiguo di componenti e noi siamo perciò, anche per questo, contro la divisione in sezioni. Del resto, se voi ammettete che bastano sette membri per sezione, a nostro avviso sono sufficienti i 18 in una unica sezione. Questo numero, del resto, permetterebbe di comporre due sezioni di nove membri ognuna. Ma sono contrario alla suddivisione in sezioni, perchè mentre il Ministro ha detto le sue deboli ragioni perchè le sezioni siano quattro e non una, noi abbiamo sostenuto che proprio per questo istituto del Consiglio superiore della magistratura occorre una sola sezione, cioè un unico consesso giuridico, non suddiviso, perchè le sezioni possono avere opinioni diverse e a volte contrastanti, mentre occorre l'unicità. Onde penso che bisogna ridurre il numero, e quindi aderisco all'emendamento che propone di portare il numero dei membri a 18.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti sul secondo comma dell'articolo 1, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia nuovamente lettura del terzo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento ».

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « tra i componenti eletti » con le altre: « tra i membri designati ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

PICCHIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, mi pare che per la precisione del linguaggio la parola « designati » sia più appropriata di quella della parola « eletti ». Non si tratta di eletti ma di designati che hanno a loro volta la facoltà di eleggere i membri del Consiglio. Quindi mi pare che per una precisione grammaticale si debba dire « tra i membri designati ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione non ha difficoltà ad accettare questo emendamento. Si rimette comunque al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. La espressione che era stata adottata è letteralmente quella della Costituzione. Comunque non mi pare che ci sia difficoltà se il senatore Picchiotti da buon toscano ritiene più precisa questa formulazione.

MAGLIANO. Bisognerebbe allora modificare anche il secondo comma, dove si parla di componenti eletti dal Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti al terzo comma dell'articolo 1, per il quale sia la Commissione che il Governo si sono rimessi al Senato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al quarto comma. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di cassazione con ufficio direttivo, sei tra i magistrati di cassazione, tre tra i magistrati di appello e tre tra i magistrati di tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a questa ultima categoria ».

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*: « Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di Cassazione, quattro tra i magistrati di Appello e quattro tra i magistrati di Tribunale ».

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Picchiotti, prima di darle la parola, le faccio osservare che questo emendamento è evidentemente precluso dopo l'approvazione del secondo comma, il quale stabilisce che diciotto devono essere i membri eletti dai magistrati e nove quelli eletti dal Parlamento.

PICCHIOTTI. Modifico allora l'emendamento sostituendo la parola « sei » alla parola « quattro », in modo da far cadere la preclusione.

SPALLINO, *relatore*. Anche il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del quarto comma.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo sarà discusso dopo quello dei senatori Picchiotti, Terracini ed altri.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento; la maggioranza della Commissione ritiene che bisognerà fissare il numero dei componenti il Consiglio secondo quanto è previsto dagli emendamenti che sono stati proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento così proposto tende evidentemente a dare una rappresentanza paritetica nel numero alle varie categorie di magistrati; quindi, si parli di 4 o si parli di 6, in rapporto al numero previsto dei componenti del Consiglio, il significato ed il fine dell'emendamento restano immutati.

Già ieri nel mio discorso, a conclusione della discussione, ho detto quali sono le serie ragioni di principio, per quanto attiene ai necessari requisiti di competenza tecnica, per le quali il Governo è contrario all'uguaglianza di numero tra i magistrati delle diverse categorie.

Tuttavia il Governo aveva già fatto un primo passo sulla via di una più equa rappresentanza dei magistrati delle giurisdizioni minori,

presentando un emendamento col quale si aumentava da 3 a 4 il numero dei magistrati di Appello. L'emendamento, che non fu molto apprezzato dal senatore Terracini, rappresentava perlomeno una prova di buona volontà. Accogliendo poi l'invito che nel corso della sua relazione di ieri il senatore Spallino mi ha fatto, io mi propongo di sottoporre al Senato un ulteriore aumento della rappresentanza dei magistrati di Tribunale che verrebbero a passare da tre a quattro, secondo quanto il Governo ritiene opportuno, con ulteriore diminuzione di uno dei magistrati di Cassazione con funzioni direttive, tenuto conto che sono membri di diritto del Consiglio il primo Presidente ed il Procuratore generale della Cassazione, cioè coloro che sono investiti delle più alte funzioni direttive tra i magistrati di Cassazione.

Quindi io penso che il Senato, tenute presenti tutte le considerazioni che abbiamo fatto ieri e che ora ho ribadito, possa con tranquilla coscienza respingere l'emendamento presentato che vuole dare rappresentanza uguale a tutte le categorie, tenendo conto del fatto che un aumento della presenza dei magistrati di Appello e di quelli di Tribunale è assicurato dal successivo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, insiste nel suo emendamento?

PICCHIOTTI. Mi sembra che vi sia un equivoco tra quello che si sta osservando e quello che noi avevamo proposto. Perchè se è preclusa, come ella giustamente ha osservato, signor Presidente, la votazione per il numero dei rappresentanti laici, chiamiamoli così, del Parlamento, non è preclusa la discussione circa la pariteticità che noi abbiamo affermato nel nostro emendamento. Noi abbiamo detto: se sono sei quelli del Parlamento, debbono essere sei anche quelli delle singole categorie. E mi pare che l'onorevole Ministro acceda a questa mia osservazione.

Pertanto io ritengo che la distribuzione debba essere fatta proprio con il metodo paritetico, e cioè sei magistrati di Corte di cassazione, sei magistrati di Corte di appello e sei magistrati di Tribunale.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Picchiotti, io non contesto il diritto di proporre un siffatto emendamento; ho detto le ragioni di merito per cui il Governo è contrario.

PICCHIOTTI. Io comunque, signor Presidente, vorrei insistere sull'emendamento, ma non con le parole del proponente onorevole Ministro, il quale — è bene essere rigorosi anche nell'interpretazione letterale del pensiero del proponente — diceva che il criterio rigorosamente paritetico, come vorremmo noi, porterebbe ad un inammissibile livellamento, in seno al Consiglio, delle categorie, contrastante con il principio della distinzione dei magistrati secondo la funzione.

Ma a questa osservazione ha già risposto il relatore per conto mio, perchè a tale proposito egli nella sua magnifica relazione, si è espresso in questo modo: « Ritengo tuttavia eccessivo il numero di ben 12 magistrati di Cassazione raffrontati ai 3 magistrati di Appello e ai 3 del Tribunale ». E concludeva su questo preciso punto: « Occorre evitare che il Consiglio superiore della Magistratura diventi il Consiglio superiore della Magistratura della Cassazione ».

Il ministro onorevole Moro ci ha fatto la concessione della quale ora ha parlato, cioè ha tolto uno dei 5 magistrati con ufficio direttivo. Ma mi pare che dare 5 posti a chi fa parte di un complesso di 300 magistrati, lasciando i rimanenti posti agli altri che sono quasi 5 mila, sia una sproporzione evidente. Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento, perchè tutte le categorie dei magistrati concorrano con proporzione democratica a questa che è una altissima funzione. Non ci sono più i gradi, vi è la funzione. Il magistrato di appello o di Tribunale conosce come ogni altro qual'è la funzione che è chiamato a disimpegnare. Ecco la ragione per la quale abbiamo insistito perchè questo nostro emendamento sia approvato dagli onorevoli colleghi.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. La nostra parte non ha presentato emendamenti all'articolo 1 del disegno di

legge ma si rende conto che la norma che riguarda la ripartizione delle tre categorie non è soddisfacente. Noi avremmo desiderato una più larga rappresentanza dei giudici e dei consiglieri di Corte d'appello per evitare in seno al Consiglio superiore della Magistratura una netta prevalenza dei consiglieri di Cassazione. Il Ministro ha presentato un emendamento col quale dà una maggiore rappresentenza ai consiglieri di Corte d'appello e pare che si proponga anche di presentare altri emendamenti per dare maggiore rappresentanza ai giudici di Tribunale. Ma la proposta del Ministro è ancora lontana dalle nostre espettative. E siccome ci troviamo al cospetto di un emendamento presentato dal senatore Terracini che è più vicino alle nostre aspettative di quanto lo sia l'emendamento che ha presentato il Ministro, ci vediamo nella necessità di votare l'emendamento Terracini. Vogliamo intanto precisare che il problema non va visto come è stato impostato qui ripetutamente. Si è parlato di maggiore rappresentanza di categorie di magistrati dimenticando che i magistrati sono una unica categoria. Si è parlato di interessi di magistrati di Corte d'appello, di magistrati di Tribunale, ma il nostro punto di vista è ben diverso: il Consiglio superiore della Magistratura dà autonomia e indipendenza non al fine di giovare più o meno largamente ai magistrati, ma per mettere i magistrati nella condizione di poter meglio servire l'ideale della giustizia.

Il disegno di legge quindi non è fatto per il magistrato, è fatto per la più alta finalità che la Magistratura deve raggiungere. Tutto ciò che andremo a proporre successivamente, lo proporremo sempre inspirati dal concetto ora esposto.

PALERMO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da noi presentato si ispira al dettato della Costituzione. Se dovesse essere respinto e dovesse essere accettato quello del Ministro indubbiamente la Costituzione verrebbe violata.

La Costituzione dice che i magistrati si distinguono per funzioni e non per gradi.

Riservare 11 posti ai magistrati di Cassazione e sette ai magistrati di Tribunale e Corte d'appello significa voler dividere i magistrati proprio per gradi e non per funzioni. Ma non basta. Noi tendiamo, attraverso il nostro emendamento, ad evitare un'altra violazione riferentesi alle più elementari norme democratiche, il principio cioè della rappresentanza proporzionale. È a tutti noto che i magistrati raggiungono il numero di circa 5 mila; i magistrati di Cassazione raggiungono il numero di 350: a questi volete assegnare 12 posti e ai 4.500-5.000 circa, darne solo 6 o 7.

Richiamo l'attenzione dei colleghi perchè essi esaminando queste modeste considerazioni, che però trovano riscontro in un principio costituzionale e democratico, si rendano conto che la nostra proposta è dettata da un solo scopo, quello di rispettare i dettami della Costituzione.

L'onorevole Spallino richiamandosi alle richieste dell'Associazione Magistrati ci ha ricordato che spetta a noi e non ai magistrati fare le leggi. Siamo perfettamente d'accordo; ma quando una categoria responsabile come quella dei magistrati chiede che sia applicato il principio di pariteticità, io penso che noi non possiamo non ascoltare questa voce autorevole che parte da uomini degni e responsabili, di larga esperienza, nella amministrazione della giustizia.

Vorrei, infine, ricordare che accogliendo questo voto dei magistrati noi dimostriamo non solo di essere sensibili alle loro giuste richieste ma conserveremo lo stesso una prevalenza ai magistrati di Cassazione, perchè essi oltre ai sei posti da noi proposti hanno diritto ad altri due, cioè quello del Primo Presidente e del Procuratore generale di Cassazione, e così raggiungeranno il numero di otto.

Per questi motivi io prego il Senato di volere con serenità esaminare e approvare il nostro emendamento.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Perdoni il Senato se debbo, dopo questa ulteriore presa di posizione, prendere ancora la parola, come il senatore Picchiotti che dà prima una spiegazione e poi una replica nel corso dell'illustrazione dei suoi emendamenti. Del resto niente di male, se ciò serve per chiarire meglio, reciprocamente, le idee.

Gli argomenti di carattere costituzionale addotti dal senatore Palermo non mi sembrano molto persuasivi. In modo paradossale potrei replicare: se la Costituzione non ammette alcuna distinzione tra i magistrati, allora potremmo prenderli da qualsiasi categoria. No, la Costituzione, pur distinguendo i magistrati non per grado ma per funzione, fa accenno ad una necessaria rappresentanza delle diverse categorie dei magistrati stessi. Quindi l'eguaglianza della quale lei parla è negata dalla Costituzione, in quanto parla delle diverse categorie dei magistrati.

Se le cose fossero nei termini che lei dice, la Costituzione non avrebbe dovuto parlare delle diverse categorie dei magistrati, ma avrebbe dovuto dire semplicemente: « Magistrati », considerandoli tutti uguali. Invece la Costituzione ha parlato di diverse categorie di magistrati, tra le quali debbono essere scelti i componenti del Consiglio superiore. Ma mentre avrebbe potuto anche indicare un criterio di rigorosa rappresentanza proporzionale tra le categorie di cui parla, la Costituzione invece non ha detto nulla su questo punto, il che dimostra che essa ha ritenuto necessario lasciare alla prudente valutazione del legislatore ordinario la determinazione della misura della partecipazione di ciascuna categoria di magistrati.

Tutte queste categorie debbono dunque essere rappresentate nel Consiglio, ma queste categorie possono essere rappresentate secondo considerazioni di opportunità in misura diversa. Ciò discende in modo nettissimo dal dettato costituzionale.

Questo vorrei anche richiamare all'attenzione e alla sensibilità del senatore Franza, al quale vorrei far osservare che la distinzione dei magistrati non per grado ma per funzione è innanzitutto una affermazione di principio che sta a riconfermare l'altissima dignità, in linea di principio, di tutti i magistrati, ma soprattutto tende ad escludere un vincolo di dipendenza gerarchica da magistrato a magistrato, che sarebbe evidentemente contraddittoria con la natura delle funzioni.

Ora quali sono le ragioni per le quali riteniamo che, pur dovendosi dare rappresentanza a tutte le categorie, pur dovendosi aumentare, come io faccio attraverso i miei emendamenti d'accordo con il relatore, la rappresetanza dei magistrati di Appello e di Tribunale, debba tuttavia essere lasciata una prevalenza numerica ai magistrati di Cassazione con o senza funzioni direttive? Sono le ragioni che ho indicato ieri, quando ho avvertito il Senato del pericolo che possa crearsi un organo che non sia tecnicamente qualificato e che non possa pertanto assolvere con piena tranquillità di tutti alle delicate funzioni non soltanto di scelta personale, ma di valutazione tecnica dell'operato dei singoli magistrati.

Abbiamo già ieri chiarito che, se tutti egualmente fossero chiamati a dire la loro parola, il giudizio del Consiglio superiore non potrebbe più essere un giudizio di carattere tecnico. Non è pensabile che i magistrati di Appello e di Tribunale siano giudici tecnicamente qualificati per giudicare sulle promozioni in Cassazione o sulle scelte a uffici direttivi.

Ecco una ragione di opportunità pratica straordinariamente vincolante per noi. Il che è riconfermato, come ieri accennavo, dal fatto che la Costituzione ha voluto che anche i membri eletti dal Parlamento avessero una particolare qualificazione tecnica. Essa ha detto che essi debbono essere scelti tra i professori ordinari di università, non tra giuristi, liberi docenti, professori straordinari, ovvero debbono essere scelti tra avvocati che per quindici anni abbiano svolto attività professionale. Quindi il criterio dell'alta qualificazione tecnica del Consiglio è presente nelle norme costituzionali e noi cerchiamo di realizzare questo criterio dando una rappresentanza alla Magistratura di appello e di tribunale, ma lasciando una prevalenza numerica ai magistrati di Cassazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Picchiotti, Terracini ed altri, tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Cassazione,

sei tra i magistrati di Appello e sei tra i magistrati di Tribunale ».

Questo emendamento non è stato accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue ora un altro emendamento sostitutivo del quarto comma, proposto dal Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Detto emendamento deve intendersi modificato nel senso che quattro sono i membri eletti dal Tribunale, e quattro quelli eletti dai magistrati di Cassazione con ufficio direttivo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo del quarto comma proposto dal Governo, nella sua ultima formulazione.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro tra i magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, sei tra i magistrati di Cassazione, quattro tra i magistrati di Appello e quattro fra i magistrati di Tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a quest'ultima categoria ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno proposto la soppressione del quinto comma dell'articolo 1. Tale emendamento è però precluso dalla precedente votazione.

Si dia pertanto nuovamente lettura del quinto comma.

TOMÈ, *Segretario*:

« Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Cassazione con ufficio direttivo il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'articolo 6 n. 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al sesto comma. Se ne dia nuovamente lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio ».

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno proposto la soppressione di questo comma.

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TERRACINI. Il comma ci appare pleonastico, in quanto non fa che riprendere la norma contenuta in un articolo della Costituzione, quella che prescrive che i componenti del Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento debbano essere professori ordinari di università in materie giuridiche o avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Questa è la sola ragione che ci ha suggerito di proporne la soppressione. Posso rinunciare alla proposta ritirando l'emendamento, poichè esso rispondeva non a motivi di merito ma di economia.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il sesto comma dell'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo nel suo complesso.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Vorrei osservare brevemente come, nella discussione di questo disegno di legge, il Senato si trovi stretto in un dilemma: o dare applicazione alla Costituzione non solo nella sua lettera, ma nel suo spirito, ed allora fare una legge la quale presenta tutti quei difetti che gli oratori di tutte le parti hanno indicato, oppure cercare di migliorare questo istituto, cercare di riscattarlo dal peccato originale, ed allora fare una schermaglia contro gli articoli della Costituzione, invanendoli necessariamente in qualche parte.

Era per questo che da questa parte si era prospettata l'opportunità di un procedimento di revisione costituzionale, anche perchè in realtà questo istituto non era assolutamente urgente, dato che le cose sino ad oggi erano andate benissimo. Non c'è stato nessun oratore che abbia potuto rilevare il minimo inconveniente: la Magistratura italiana è stata sempre indipendente in tutti i tempi, ed anche nei tempi recentissimi. Non vi era nessunissima urgenza. Ad ogni modo, giacchè questa nostra proposta non è stata raccolta ed è caduta nel nulla, a noi non resta che collaborare intorno a questo progetto di legge, lodando preventivamente le varie proposte di emendamento presentate dal Governo e cercando di fare quello che è in noi per far riuscire nel miglior modo possibile, o forse il meno peggio possibile, l'istituto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso, l'articolo 1 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 2.

(*Sistema della elezione dei magistrati*).

Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore i magistrati procedono per mezzo di delegati da essi scelti nel modo indicato nell'articolo seguente.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Le elezioni dei membri magistrati del Consiglio superiore sono indette dal Presidente della Repubblica, ed hanno luogo a scrutinio segreto da parte dell'intero Ordine giudiziario, tra i candidati elettivamente designati:

1) da sei Collegi territoriali, comprendenti rispettivamente

a) i magistrati dei distretti di Milano, Venezia, Trento e Trieste;

b) i magistrati dei distretti di Torino, Genova e Brescia;

c) i magistrati dei distretti di Firenze, Bologna, Ancona e L'Aquila;

d) i magistrati dei distretti di Roma, Cagliari e Perugia;

e) i magistrati dei distretti di Napoli, Bari, Lecce e Potenza;

f) i magistrati dei distretti di Palermo, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, e Messina;

2) da un Collegio centrale, comprendente i magistrati della Suprema Corte di cassazione.

« I magistrati in servizio presso il Ministero votano nel Collegio di cui alla lettera *d*).

«Ciascuno dei sei Collegi territoriali designa fra i propri componenti tre magistrati di Cassazione (uno dei quali investito di ufficio superiore direttivo), tre magistrati di Appello e tre magistrati di Tribunale. Il Collegio centrale presso la Corte suprema designa fra i propri componenti quindici magistrati di Cassazione (cinque dei quali investiti di uffici direttivi superiori). Presso i singoli Collegi ogni elettore vota per due magistrati di Cassazione (di cui almeno uno non investito di uffici direttivi superiori) due magistrati di Appello e due magistrati di Tribunale.

« Fra i Magistrati così designati si procede alla elezione definitiva dei membri del Consi-

siglio superiore da parte dell'Ordine giudiziario, riunito in Collegio unico nazionale ».

PRESIDENTE. Il senatore Marzola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOLA. Signor Presidente, oltre che per l'economia del dibattito anche per una visione più chiara e organica del problema desidererei trattare contemporaneamente all'emendamento sull'articolo 2 anche il tema degli altri emendamenti sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario. Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 e degli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* tutti proposti dai senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

« La votazione per la designazione dei candidati ha luogo nella prima domenica di aprile; la votazione per la elezione dei membri del Consiglio superiore ha luogo nell'ultima domenica di maggio ».

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

Art. 3-*bis*.

« Otto giorni prima della votazione per la designazione dei candidati vengono costituiti i seguenti uffici elettorali:

1) presso la Corte di cassazione, l'ufficio elettorale nazionale, composto da tre magistrati di Cassazione nominati dal Primo presidente;

2) presso le Corti di appello di Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, uffici elettorali centrali dei rispettivi collegi territoriali;

3) presso tutte le Corti di appello uffici elettorali distrettuali;

4) presso tutti i Tribunali, Sezioni elettorali circoscrizionali.

« L'ufficio nazionale funge anche da sezione elettorale per il Collegio centrale comprendente i magistrati della Suprema Corte di cassazione »;

Art. 3-*ter*.

« La votazione per la designazione dei candidati ha luogo presso gli uffici distrettuali elettorali di ciascuna Corte di appello.

« I risultati della votazione vengono comunicati all'ufficio elettorale centrale del Collegio territoriale, di cui al n. 2).

« L'ufficio suddetto comunica i risultati complessivi del collegio territoriale all'ufficio elettorale nazionale, che provvede alla formazione della lista nazionale dei magistrati designati come candidati ed a comunicarla a tutte le sezioni elettorali circoscrizionali »;

Art. 3-*quater*.

« La votazione per la elezione definitiva dei componenti del Consiglio superiore ha luogo presso le sezioni elettorali circoscrizionali.

« I risultati dello scrutinio vengono comunicati all'ufficio elettorale centrale di cui al n. 2) dell'articolo 3-*bis*, che li riassume e ne dà comunicazione all'ufficio elettorale nazionale.

« L'ufficio elettorale nazionale accerta il risultato finale della votazione, che viene proclamato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione ».

PRESIDENTE. Si intende che se verrà respinto l'emendamento all'articolo 2, anche questi emendamenti si intenderanno decaduti.

Il senatore Marzola ha facoltà di parlare.

MARZOLA. Mi limiterò a una brevissima osservazione. Abbiamo già esposto ed illustrato ampiamente in sede di discussione generale le ragioni di principio per le quali siamo contrari al sistema elettorale proposto dal Governo. Il doppio grado svuota la elezione di ogni contenuto e di ogni sostanza democratica.

Il doppio grado ferisce gravemente la peculiarità del principio per cui le elezioni o sono

dirette nel senso del rapporto costante e permanente di continuità che deve intercorrere tra il corpo elettorale e i candidati oppure non sono elezioni. La nostra posizione è molto precisa.

Il doppio grado previsto dal disegno di legge non è ammissibile in un collettivo democratico il quale, appunto perchè tale, non può rinunciare a quella che è la sua prerogativa fondamentale: quella di essere cioè un corpo elettorale: proprio perchè il voto è la più alta e sovrana espressione di esercizio della volontà democratica. Il corpo elettorale deve eleggere direttamente i propri rappresentanti e non può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per interposta persona attraverso intermediari quali sono i delegati, portatori di un mandato praticamente in bianco, senza limiti e condizioni, del quale sia possibile disporre *ad libitum* contro la volontà degli stessi mandanti e senza nemmeno dover rispondere, per eventuali eccessi.

Gli emendamenti da noi proposti, onorevoli colleghi (che sono poi gli stessi emendamenti dell'Associazione nazionale dei magistrati, tanto che il Ministro stesso mi pare li abbia chiamati e definiti emendamenti Chieppa)...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, non li ho definiti così.

MARZOLA. Mi sembrava di avere raccolto proprio da lei questa definizione. (*Interruzione del senatore Agostino*).

Questi emendamenti, comunque, oppugnano nettamente il sistema del doppio grado e tendono a ricondurre il sistema elettorale all'osservanza ed al rispetto della norma democratica e costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, elezione vuol dire libera scelta dei candidati da parte dell'intero ordine giudiziario; ed è chiaro che questo principio non è rispettato e non si può parlare di libertà di scelta nel sistema di doppio grado, ove tale scelta appare limitata soltanto alla prima fase elettorale, elezione dei delegati, e non si estende all'elezione dei componenti del Consiglio della Magistratura, che è il momento decisivo e conclusivo del processo elettorale, e ne costituisce il fatto politico saliente.

Per contro i nostri emendamenti (e la critica si porta così sul piano costruttivo) propongono l'elezione in due tempi e con due votazioni, distinte sì, ma entrambe dirette da parte dell'intero ordine giudiziario. La prima votazione, per la designazione dei candidati, la seconda votazione definitiva per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore. Votazione questa, nella quale l'ordine giudiziario (è questo un aspetto tecnico della meccanica elettorale che noi suggeriamo) viene a convocarsi in Collegio unico regionale.

Per una più chiara intelligenza del problema da parte di tutti gli onorevoli membri dell'Assemblaa, dirò che la designazione elettiva dei candidati viene fatta da 6 collegi territoriali, comprendenti i magistrati dei diversi distretti, e da un collegio centrale che comprende i magistrati della Corte di cassazione. Ciascuno dei 6 collegi designa 3 magistrati di cassazione, 3 magistrati di appello, 3 magistrati di Tribunale; il Collegio centrale designa 15 magistrati di Cassazione. Fra i magistrati così designati elettivamente, per via di votazione, si procede all'elezione definitiva dei componenti del Consiglio superiore, da parte dell'intero ordine giudiziario, convocato in Collegio nazionale.

L'articolo 3-*bis* riguarda la costituzione degli uffici elettorali, consistenti in un ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, in uffici elettorali centrali dei rispettivi collegi presso le principali Corti di appello, e precisamente quelle di Milano, Torino, Firenze, Napoli o Palermo; e infine in uffici elettorali e distrettuali presso tutte le Corti di appello e in sezioni elettorali circoscrizionali presso i Tribunali.

L'articolo 3-*ter* stabilisce che la votazione per la designazione dei candidati abbia luogo presso gli uffici elettorali distrettuali della Corte di appello. I risultati di queste elezioni vengono comunicati agli uffici elettorali centrali di ogni Corte d'appello e, da questi, all'ufficio elettorale nazionale che forma la lista nazionale dei candidati e la comunica a tutte le sezioni elettorali circoscrizionali pres-

so le quali dovranno avvenire le elezioni dei componenti il Consiglio superiore.

L'articolo 3 *quater* riguarda la votazione definitiva che avrà luogo, come ho detto, presso le sezioni circoscrizionali.

Signor Presidente, io non avrei altro da aggiungere. Sono questi, in sintesi, i termini e i criteri del sistema elettorale che noi proponiamo, che propongono anzi i magistrati, sistema sulla cui regolarità, sulla cui correttezza e democraticità obiettivamente nulla vi è da eccepire. È un sistema che presenta una caratteristica fondamentale che lo distingue e lo differenzia nettamente da quello del disegno di legge.

Su questo punto abbiamo avuto un ampio dibattito e si sono manifestate posizioni dialettiche.

La differenza si sostanzia in questo: noi sosteniamo la doppia votazione diretta da parte dell'intero ordine giudiziario, ciò che non ha niente a che fare, anzi è tutto l'opposto, della elezione di secondo grado, così come proposta dal Governo, attraverso le interposte persone dei delegati. (*Interruzione del senatore Tartufoli*).

Obiezioni di fondo serie o sostanziali, signor Presidente, non ce ne sono state. Ho ascoltato molto attentamente l'importante discorso del Ministro, ma non mi è sembrato di poter cogliere queste obiezioni; e ciò ci rafforza nella convinzione, onorevoli colleghi, che la nostra posizione è giusta, è valida, è corretta, aderente al precetto costituzionale, rispondente alla volontà della stragrande maggioranza dei magistrati italiani.

Per queste considerazioni chiediamo la vostra approvazione agli emendamenti da noi proposti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria a tutti gli emendamenti così come li ha formulati il senatore Marzola, il quale evidentemente ha inteso illustrare anche gli emendamenti aggiuntivi proposti dalle sinistre.

In linea generale c'è una considerazione da fare comune a tutti questi emendamenti, e cioè che la loro portata è contraddittoria, perchè non è niente affatto vero che scegliendo come sistema delle elezioni quello che designa candidati i prescelti dai collegi territoriali, così come sono stati proposti, si abbia il voto libero e diretto, poichè in effetti gli elettori magistrati dovrebbero votare per i candidati indicati in ciascuno dei sei collegi.

Nella relazione dell'ex ministro De Pietro si è detto chiaramente la ragione per cui si preferiva il sistema dell'elezione a mezzo di delegati, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge. È detto infatti in quella relazione: « Il problema non risolto dalla Costituzione, è molto delicato, ma a favorirne la soluzione vi è la preferenza costante del legislatore per il sistema dell'elezione indiretta, manifestata sia nella legge sull'ordinamento giudiziario del 14 dicembre 1921, n. 1978, sia in quella vigente del 31 maggio 1946, n. 511. Questa preferenza del legislatore a questo sistema attiene al carattere delle elezioni.

Inutile ripetere le altre considerazioni scritte nella relazione. Per queste ragioni, per assicurare a tutti i magistrati l'esercizio del voto, la maggioranza della Commissione ritiene di non accogliere gli emendamenti proposti dalla sinistra.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Posso associarmi alle considerazioni fatte dal relatore e ricordare quello che ho detto ieri nel mio intervento conclusivo. Le ragioni che ci hanno determinati ad adottare il sistema del suffragio indiretto sono innanzi tutto nella tradizione alla quale opportunamente ha fatto richiamo il senatore Spallino. Il sistema della elezione indiretta è quello che vige attualmente per il Consiglio superiore e non ha mai dato luogo ad inconvenienti e anzi è sempre stato realizzato con piena soddisfazione degli interessati.

Nella Costituzione non è detto nulla a questo proposito; là dove la Costituzione ha voluto

dichiarare necessario il suffragio diretto lo ha detto esplicitamente, come per la elezione della rappresentanza politica, per la quale è veramente indispensabile la diretta scelta del proprio rappresentante da parte del corpo elettorale. Per gli altri casi la scelta è lasciata al legislatore ordinario ed è una scelta che obbedisce a ragioni di opportunità. La prima è quella di evitare di dare, attraverso un procedimento elettorale estremamente diffuso nella Nazione, un carattere di battaglia politica a questa elezione. Il che evidentemente toglierebbe, almeno in parte, la sua austerità e la sua superiorità a questo Consiglio che deve governare la magistratura italiana.

Io aggiungo che sono fermamente convinto che un sistema di elezione indiretta come quello da noi propugnato è il più idoneo a permettere una scelta libera e consapevole da parte del corpo elettorale il quale elegge, come è naturale, nel sistema della elezione indiretta, dei fiduciari tra coloro che sono più direttamente conosciuti dai magistrati votanti. E questi eletti con piena consapevolezza, incontrandosi nella seconda sede della votazione, potranno fare scelte migliori per quanto riguarda la formazione di un Consiglio Superiore che sia pieno di dignità, di capacità tecnica e della necessaria obiettività.

Il sistema, proposto dal senatore Marzola anche a nome di altri onorevoli senatori, mi pare un compromesso piuttosto confuso e non soddisfacente.

Tra i due sistemi netti e chiari che possono essere adottati: sistema diretto di elezione o sistema indiretto, questo doppio vaglio che chiama per due volte a deliberare l'intero corpo della Magistratura, utilizzando dapprima alcuni collegi e poi chiamando di nuovo i magistrati ad eleggere, tra le strette dei candidati già designati dai collegi, mi pare una inutile confusione. E quindi mi sembra che peggiori il sistema.

Per queste ragioni resto fermo al progetto governativo ed invito il Senato a respingere l'emendamento Marzola.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Approfitto della sua indulgenza, onorevole Presidente, per fare una dichiarazione di voto non lunghissima, ma non ridotta ad un sì o un no. Infatti avendo avuto la fortuna di sentire la parole dell'onorevole relatore e dell'onorevole Ministro, non potrò non tenerne conto nel mio intervento.

Innanzi tutto dirò che non è vero che la Costituzione non dice nulla a proposito del sistema elettorale per il Consiglio superiore della Magistratura, a meno che non si voglia deformare il significato delle sue disposizioni. Quando infatti la Costituzione prescrive che « gli altri componenti del Consiglio (e si riferisce ai rappresentanti della Magistratura) sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari », non vi è dubbio che stabilisce un nesso diretto ed inderogabile fra i membri magistrati del Consiglio e i loro elettori magistrati. Ora nelle elezioni di secondo grado, o indirette, questo nesso viene interrotto e scompare completamente.

Quando la Costituzione dice: « Gli altri componenti sono eletti da tutti i magistrati ordinari », essa si riferisce all'atto concreto dell'elezione dei membri del Consiglio e non alla elezione di quelle egregie persone alle quali si vorrebbe ora affidare il compito e l'atto della specifica designazione di quei membri. Tutti i magistrati sono gli elettori del Consiglio, e non solo gli eletti dei magistrati. Un'altra interpretazione è possibile soltanto se si deforma il significato del testo costituzionale e si dimentica la volontà dall'Assemblea costituente.

Ma mi si osserva che anche il sistema elettorale da noi proposto è di secondo grado. Se ciò che ho detto finora è vero, potrei semplicemente rispondere: no. E ciò perchè secondo il suo meccanismo il rapporto diretto tra gli elettori, tutti i magistrati, e gli eletti nel Consiglio superiore della Magistratura, non viene interrotto. L'elezione di secondo grado, non è d'altronde soltanto descritta e definita nei testi di diritto costituzionale, ma è anche

regolamentata in molti testi di leggi. Ad esempio nella legge che provvede in tardiva applicazione della Costituzione, alla creazione di un nuovo istituto, la Regione. L'Assemblea regionale deve essere infatti eletta con metodo indiretto. I cittadini eleggono i consiglieri provinciali e questo corpo elettorale di secondo grado viene da essi investito, per delega, del potere di eleggere i consiglieri regionali. Nè i cittadini hanno più diritto d'intervenire in questo atto conclusivo del processo formativo dell'Assemblea regionale. Ecco una tipica elezione di secondo grado.

Per quanto complicato possa essere il meccanismo escogitato per effettuare un'elezione di primo grado, questa resta sempre elezione di primo grado sino a che è previsto e disposto che siano gli elettori di base a deporre la scheda destinata a designare gli eletti, e cioè coloro che devono essere eletti alla carica, alle funzioni in causa.

A questa stregua non si può dire che il sistema da noi proposto si discosti dal metodo di primo grado. Gli elettori in un primo momento designano una rosa di candidati al Consiglio superiore della Magistratura e in un secondo momento da questa rosa scelgono i membri definitivi del Consiglio. Si potrebbero fare delle critiche sul sistema da noi proposto per la formazione della rosa dei candidati, ma esse non potrebbero toccare il momento elettorale essenziale; la formazione della rosa costituisce infatti solo un momento preparatorio delle elezioni.

Il fatto elettorale vero e proprio come voluto dalla Costituzione si manifesta solo allorquando i Magistrati in un secondo momento, indicano, fra i nomi della rosa, i 18 che siederanno nel Consiglio.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tra quelli, però.

TERRACINI. Tra i nomi contenuti nella rosa, io stesso l'ho detto; se si possano fare riserve, critiche, obiezioni in relazione al sistema di scelta dei candidati da noi proposto, il sistema di scelta definitiva, che è quello che ci interessa, corrisponde in pieno alle norme costituzionali.

Per respingere l'elezione di primo grado il grande argomento qui adoperato, che ritroviamo anche nella relazione dell'onorevole De Pietro, è che con essa si immetterebbe, in un organismo importantissimo dell'amministrazione giudiziaria, un fattore politico. È vero che l'onorevole Ministro ci ha ieri dato di questo termine un'interpretazione piuttosto nuova e non so quanto accettabile. Ma essa contraddice compleamente col senso che al termine attribuisce l'onorevole De Pietro, e che è stato fatto proprio dall'onorevole Spallino nel suo commento al disegno di legge.

No, coll'elezione diretta non si introduce alcun fattore politico, secondo il pensiero del senatore De Pietro, nel Consiglio superiore della Magistratura — che sarebbe un atto veramente deteriore. Ma se per fattore politico si intende, secondo il pensiero dell'onorevole Moro, tutto quanto attiene agli interessi (nella fattispecie gli interessi dei magistrati) allora, io affermo che il Consiglio superiore è proprio la sede naturale nella quale gli onesti e legittimi interessi dei magistrati devono e possono farsi valere.

Onorevole Franza, non gli interessi sindacali, economici dei magistrati, non i loro interessi di categoria — in ciò concordo con lei — ma non dimentichiamo, santo Iddio, che il Consiglio superiore della Magistratura dovrà decidere su tutto ciò che costituisce la vita concreta, materiale, dei magistrati, sulla loro carriera. E sono, questi, degli interessi legittimi, poichè si legano, attraverso all'attività e all'opera dei magistrati, alla funzione ch'essi svolgono in servizio della Repubblica.

Ed allora come disconoscere ai magistrati il diritto di preoccuparsi, nel momento in cui eleggono i loro rappresentanti in un organismo fatto arbitro di tutta la loro vita, non soltanto della sapienza giuridica degli eligendi, della loro esperienza processuale, della loro conoscenza delle leggi, ma anche e specialmente della loro personalità nel suo complesso? Si parla tanto di relazioni umane nella fabbrica e nei campi, negli uffici e nelle scuole, e non già per umiliare l'attività che si svolge in questi fervidi centri di feconda creazione. Perchè le relazioni umane non dovrebbero valere anche in seno all'amministrazione

della giustizia? Anche qui stanno uomini i cui rapporti di dissenso o di consenso non si ricollegano sempre e soltanto al modo di interpretare una norma giuridica, o di redigere una sentenza, ma discendono largamente dagli attributi proprii di ogni personalità umana, il carattere, il comportamento, il modo di trattare gli inferiori e di atteggiarsi dinanzi ai superiori.

Se tutto ciò è politica, ebbene, onorevole Ministro, ciò deve e può farsi valere, in seno al Consiglio superiore della magistratura. Ma tutto ciò resterebbe senza efficacia ove si adottassero le elezioni di secondo grado per la formazione del Consiglio. In queste elezioni giuocherebbero, invece, specie se strumentate nelle minori circoscrizioni elettorali, previste dal disegno di legge, una serie di elementi deteriori, che il collegio nazionale da noi previsto renderebbe invece imponenti. Il vostro sistema elettorale genera la figura del notabile, secondo il nuovo linguaggio politico introdotto in Italia dalla democrazia cristiana, figura poco simpatica e dannosa, perchè se il notabile ha dei doveri verso gli elettori di base, esso è più pronto a far valere su di essi dei diritti o delle pretese di diritti. Il notabile si riveste di un'autorità che nessuna legge concede e prevede, ma che tanto più si fa valere quanto meno trova fondamento nel diritto e si basa sull'alea. Un regime di notabili non ha in sè nulla di democratico. Esso crea una gerarchia, e ne favorisce il consolidamento e la stabilizzazione, distruggendo ogni possibilità di un funzionamento libero e indipendente.

Ancora: un corpo elettorale ristretto ai notabili facilita al massimo la formazione di clientele e le manovre di gruppo. Ogni notabile si trasforma in grande elettore e il grande elettore è sempre un corrompibile ed un corruttore. La storia politica del nostro Paese conosce i grandi elettori come fomiti di disordini e come muri di divisione fra coloro che delegano ed i delegati a certe funzioni che si sottraggono del tutto al controllo dei primi. Ed è strano che alcuni colleghi, sostenendo il sistema elettorale indiretto, abbiano poi parlato della necessità di rapporti rapidi, facili fra elettori ed eletti, e cioè fra tutti i magistrati e i loro eletti nel Consiglio superiore col sistema dei notabili. Il semplice magistrato — e non mi perderò in una patetica descrizione di maniera del piccolo pretore sperduto in una isolata oscura sede di montagna — il magistrato anche di una sede cittadina importante — difficilmente potrà mai giungere, per scopi onesti e leciti, a contatti diretti col membro eletto del Consiglio superiore della Magistratura. Fra lui e il Consiglio starà, invalicabile la schiera dei notabili, la schiera dei grandi elettori, alla cui mediazione non potrà sfuggire in alcun modo. Per superare questo muro il magistrato dovrà affrontare fatiche e rischi; e se vi riuscirà porterà su di sè, nel suo spirito, ferite e lacerazioni. È il suo pensiero, i suoi sentimenti non ne guariranno più.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, abbia la bontà di ricordare che parla per dichiarazione di voto.

TERRACINI. Onorevole Presidente, sommessamente mi permetto di farle osservare che le avevo chiesto la parola in sede di discussione generale, prima dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ma dopo che l'emendamento era stato svolto dal senatore Marzola!

TERRACINI. Sugli emendamenti si può sempre parlare.

PRESIDENTE. C'è anche una ragione di economia di tempo.

TERRACINI. Ed allora, mi avvio alla conclusione. In base alle considerazioni che ho svolto, riconfermo la nostra opposizione al sistema elettorale previsto dal disegno di legge. La sua applicazione falserebbe completamente il carattere del Consiglio superiore della Magistratura, il quale, se deve soddisfare l'attesa del popolo di una giustizia sempre più saggiamente amministrata, deve anche andare incontro alle esigenze dei magistrati, i quali non possono permettere che, attraverso ad una innovazione tanto radicale della struttura dell'Amministrazione della giustizia, se non addirittura a peggiorare il loro stato si giunga a modificare poco o nulla nella situazione. Non si smuo-

vono dei macigni per fare strada alle formiche! E il Consiglio superiore della Magistratura è una delle pietre fondamentali nell'edificio della nostra Repubblica democratica.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che dal senatore Locatelli e dal prescritto numero di senatori è stato chiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dai senatori Terracini, Marzola ed altri, sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asaro,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Benedetti, Bertone, Boggiano Pico, Bolognesi, Bosco, Bosi, Bosia, Braccesi, Braschi, Busoni,

Cadorna, Calauti, Canevari, Caporali, Cappellini, Carelli, Caristia, Cemmi, Cerabona, Cermignani, Cerutti, Ceschi, Cianca, Ciasca, Cingolani, Clemente, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli, Crollalanza, Cusenza,

De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Fiore, Flecchia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gava, Germi, Giacometti, Giardina, Giua, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso,

Jannuzzi,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Lorenzi, Lubelli, Lussu,

Magliano, Mancino, Martini, Marzola, Mastrosimone, Menghi, Minio, Molinelli, Monaldi.

Nacucchi, Negri, Negroni,

Page, Palermo, Pallastrelli, Pannullo, Paolucci, Papalia, Pastore Raffaele, Pelizzo, Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piola, Ponti, Porcellini, Prestisimone, Pucci,

Ragno, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzati, Roffi, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Salvatore,

Saggio, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Sartori, Schiavone, Sibille, Smith, Spagnolli, Spallicci, Spallino,

Tartufoli, Terracini, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Tupini, Turani,

Valmarana, Varaldo,

Zelioli Lanzini, Zoli e Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dai senatori Terracini, Marzola ed altri:

Votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	54
Contrari	89

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 3.

(*Elezione dei delegati*).

Nella Corte di cassazione e nella Procura generale presso la stessa Corte, i magistrati

che ne fanno parte e quelli che vi sono addetti eleggono dodici delegati, scegliendoli tra i magistrati della Corte e della Procura generale.

In ciascun distretto i magistrati che ne fanno parte eleggono, scegliendoli tra i magistrati del distretto stesso, sei delegati se la pianta organica del distretto non supera i duecento magistrati, nove se la pianta organica non supera i quattrocento magistrati, dodici se la pianta organica supera i quattrocento.

Nel Ministero di grazia e giustizia i magistrati eleggono sei delegati scegliendoli tra i magistrati del Ministero stesso.

La scelta dei delegati nei distretti e nel Ministero di grazia e giustizia deve essere fatta in modo che ogni categoria di magistrati abbia almeno un delegato.

Gli uditori, gli aggiunti giudiziari e i magistrati sospesi dalle funzioni non partecipano alla elezione.

La elezione dei delegati ha luogo ogni quadriennio nella prima domenica di aprile.

Ciascun elettore può votare per due terzi del numero dei delegati da eleggere. Le indicazioni di voto eccedenti detto limite si considerano come non scritte.

Il voto è personale e segreto; non è ammessa votazione per lettera.

Sono proclamati delegati i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ordine e sino alla concorrenza del numero dei delegati da eleggere; se per una categoria manca il delegato, l'ultimo dei delegati eletti è sostituito dal magistrato della categoria stessa che ha riportato il maggior numero di voti.

Per le altre modalità della elezione si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 264.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento sostitutivo di questo articolo, nonchè gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, proposti dai senatori Terracini, Marzola, Palermo ed altri, debbono considerarsi preclusi, a seguito della reiezione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposta dagli stessi senatori.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

« Nella Corte di cassazione e nella Procura generale presso la stessa Corte, i magistrati che ne fanno parte, quelli che vi sono addetti e il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche eleggono dodici delegati, scegliendoli tra i magistrati dei suddetti uffici. Ciascun elettore può votare per due terzi dei delegati da eleggere. Le indicazioni di voto eccedenti detto limite si considerano come non scritte.

« In ciascun distretto i magistrati che ne fanno parte eleggono, scegliendoli fra i magistrati del distretto stesso, un numero di delegati in relazione di tre delegati per cento magistrati o frazione di cento.

« Nel Ministero di grazia e giustiza i magistrati eleggono i delegati nella suddetta proporzione, scegliendoli tra i magistrati del Ministero stesso.

« La elezione dei delegati avviene, nei distretti e nel Ministero, distintamente per categorie: i magistrati di Cassazione, i magistrati di Appello ed i magistrati di Tribunale eleggono rispettivamente un terzo dei delegati assegnati al distretto o al Ministero, scegliendoli nella rispettiva categoria.

« Gli aggiunti giudiziari partecipano alla votazione insieme ai magistrati di Tribunale, ma non possono essere eletti quali delegati. Gli uditori ed i magistrati sospesi dalle funzioni non partecipano alla elezione.

« La elezione dei delegati ha luogo ogni quadriennio, nella prima domenica di aprile.

« Nei distretti in cui sono eletti almeno nove delegati, ciascun elettore può votare per due terzi del numero dei delegati da eleggere, per ciascuna categoria di magistrati. Le indicazioni di voto eccedenti il detto limite si considerano come non scritte.

« Il voto è personale e segreto: è ammessa la votazione per lettera.

« Sono proclamati delegati i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ordine, e sino alla concorrenza del numero dei delegati da eleggere per ciascuna categoria.

« Per le altre modalità della elezione si osservano, in quanto applicabili, le norme sta-

bilite dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 264 ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione non ha niente da eccepire.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione.

AGOSTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Io naturalmente non mi fermo su tutto l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, ma sopra un punto.

Mi riferisco al comma quinto dell'emendamento governativo, dove è detto: « Gli aggiunti giudiziari partecipano alla votazone insieme ai magistrati di Tribunale, ma non possono essere eletti quali delegati. Gli uditori ed i magistrati sospesi dalle funzioni non partecipano alla elezione ».

Contrariamente a quello che era il testo del Governo e della Commissione, si includono tra gli elettori gli aggiunti giudiziari, si escludono gli uditori.

Ora io penso che vi sia una preclusione in ordine a questo comma, perchè, essendosi approvato l'articolo 1, secondo comma, ove è detto che i componenti del Consiglio superiore della magistratura vengono eletti dai magistrati ordinari, non si possono adesso escludere gli uditori giudiziari. Se gli uditori giudiziari sono magistrati ordinari, è inutile escluderli, è inutile parlare di loro. Se sono magistrati ordinari, non possono essere esclusi, se non sono magistrati ordinari è inutile parlarne. Ed allora per quale motivo nell'articolo 3 si escludono gli uditori giudiziari? forse per dire che non sono magistrati ordinari?

SPALLINO, *relatore*. Per chiarimento, è meglio dirlo.

AGOSTINO. Ed allora se si escludono gli uditori giudiziari, è intuitivo che ciò si fa perchè, pur essendo magistrati ordinari, si vuole che essi non votino.

Voglio ripetere che, se sono magistrati ordinari, è inutile escluderli; se non lo sono, è inutile parlarne: sarebbe come dire che i senatori non possono votare in quanto non sono magistrati. Secondo, però, la legge attuale, gli uditori sono magistrati ordinari; la legge attuale si potrebbe modificare, ma a tutt'oggi essa non è stata modificata. Perciò, stando così le cose, non parliamo degli uditori giudiziari, nè per escluderli, nè per includerli.

FRANZA. Ma la Costituzione parla di magistrati ordinari in relazione alla funzione.

AGOSTINO. L'articolo 104 della Costituzione dice che hanno diritto al voto i magistrati ordinari e che possono essere membri del Consiglio superiore della magistratura gli appartenenti alle varie categorie degli ordini giudiziari della Magistratura.

A prescindere dall'inutilità della norma, ho la possibilità di dimostrare, attraverso la legge attuale, che gli uditori giudiziari sono magistrati ordinari. Infatti l'articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dice: « L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle Preture, Tribunali e delle Corti, e dai magistrati del Pubblico Ministero ». Quindi vi è una norma tassativa la quale annovera tra gli appartenenti all'Ordine giudiziario gli uditori. Poi vi è l'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ove, stabilendosi quali siano coloro che possono funzionare da giudici e distinguendosi i giudici in tre categorie (giudici di Tribunale, giudici di Corte d'appello e giudici di Cassazione), si dice questo: « I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudici di Tribunale »; ecco la distinzione tra qualità di magistrato e funzione di giudice. Si aggiunge poi: « Ad esercitare le predette funzioni presso i Tribunali possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio ».

Quindi, dalle due norme di legge chiaramente si evince che uditori, aggiunti, giudici, ecc. fanno parte della Magistratura ordinaria, e possono, come magistrati ordinari, avere la fun-

zione di giudice (articolo 103 della Costituzione) cioè quella di dettare sentenze.

DE LUCA CARLO. Perchè appartengono all'Ordine giudiziaro, non perchè appartengono alla Magistratura ordinaria! (*Commenti*).

AGOSTINO. Dal momento che dobbiamo insistere, mi permetto rilevare che l'articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, specifica ancora (secondo comma): « Appartengono all'Ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice-conciliatori, i vice-pretori, ecc., ecc. ». Quindi, la distinzione tra magistrati ordinari e magistrati onorari è nella legge. Magistrati sono tutti coloro i quali possono funzionare da giudice, possono amministrare giustizia; però la legge distingue tra magistrati ordinari e magistrati onorari, e la Carta costituzionale reca la dizione « magistrati ordinari » in contrapposto a quella di « magistrati onorari ». Questo è chiarissimo.

Pertanto, se con l'articolo 1 abbiamo parlato di magistrati ordinari e li abbiamo inclusi tutti, con questo articolo non abbiamo la possibilità di escludere alcuna categoria dall'elettorato attivo. (*Commenti dal centro e dalla destra*).

JANNUZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Non posso essere d'accordo con la tesi sostenuta dal senatore Agostino. Sono, in verità, d'accordo con lui quando dice che se gli uditori non facessero parte della Magistratura ordinaria, non sarebbe necessario stabilire nella legge che essi sono esclusi dal voto. Dal momento in cui, difatti, nell'articolo 1 è stato detto che partecipano alla votazione i magistrati ordinari, se gli uditori non fossero magistrati ordinari non vi sarebbe nell'articolo 2 ragione per dire che essi non possono partecipare alla votazione. I due articoli, messi in relazione tra di loro, logicamente significano che gli uditori vengono considerati come facenti parte della Magistratura ordinaria.

Quello però che vorrei osservare è che l'articolo 2 non è in antitesi con l'articolo 1, perchè se l'articolo 1, che dà diritto di voto ai magistrati ordinari, precludesse la strada alla esclusione dal voto degli uditori, lo stesso effetto preclusivo dovrebbe adesso attribuirsi anche per quanto riguarda i magistrati sospesi dalle funzioni, esclusi, per lo stesso articolo 2, dal voto, perchè essi, pur essendo sospesi, restano sempre magistrati ordinari. Le disposizioni dell'articolo 2 devono intendersi invece come contenenti eccezioni all'articolo 1. L'articolo 1 dice difatti che alla votazione debbono partecipare i magistrati ordinari. Il che non esclude che la regola possa subire eccezioni. Stiamo ancora discutendo il testo del disegno di legge, e nulla esclude che in una disposizione successiva possano contenersi eccezioni rispetto alle regole poste nelle disposizioni precedenti. (*Commenti dalla sinistra; approvazioni dal centro*).

CERABONA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Alla disquisizione del senatore Jannuzzi devo rispondere che l'articolo della Costituzione parla di tutti i magistrati ordinari. Se il regolamento giudiziario dice che gli uditori sono magistrati ordinari, è inutile ogni discussione e ogni disquisizione. Per me si deve tener conto di quello che è detto nella Costituzione.

Il testo proposto dal Governo dice: « Il voto è personale e segreto: è ammessa la votazione per lettera ». Su questo vorrei trattenermi un momento. Nel progetto di legge De Pietro, fatto proprio dall'attuale Ministro, si dice: « Il voto è personale e segreto: non è ammessa la votazione per lettera ».

In questo conflitto di Ministri io sono per il senatore De Pietro perchè se il voto è segreto, è sciocco parlare di votazione per lettera, specialmente per queste votazioni. Il Ministro ha detto: mettiamo la doppia busta. A mio avviso possiamo mettere due, tre buste, ma il voto non resta segreto. Quando da una piccola Pretura, dove c'è un solo giudice, arriva la lettera con il voto, si saprà nonostante la tri-

plice busta che si tratta di quel pretore. Non è serio dire che un voto segreto debba mandarsi per lettera. La argomentazione dell'onorevole Ministro, che i poveri magistrati non si possono muovere da alcune residenze, che non hanno mezzi di comunicazione, è un argomento futile, onde penso che il Ministro si orienterà per la non ammissione della votazione per lettera, anche per mantenere il progetto De Pietro che lei disse di fare suo, mentre si sono mantenute solo le cose peggiori. Occorreva mantenere le migliori.

Io penso che bisogna mantenere il voto segreto in modo che nessuna influenza possa arrivare ai piccoli giudici, di cui io mi preoccupo sempre, i quali devono avere il potere di votare segretamente; perchè le assicuro, onorevole Ministro, che il voto per lettera li farà subito schedare, come si schedano i vari giudici che chiedono i cancellieri.

Certamente il Ministro non fa nessuna pressione sui magistrati, ma quando gli arriva il foglietto che il magistrato X è poco docile, ne tiene conto, come tiene conto di chi invece si acquieta docilmente alle dichiarazioni o disposizioni del Ministro.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevoli colleghi, se il senatore Agostino avesse letto l'articolo 4 dell'ordine giudiziario fino al terzo paragrafo, si sarebbe accorto che il suo argomento crolla perchè se egli vuole affermare che gli uditori giudiziari sono magistrati perchè fanno parte dell'Ordine giudiziario, come recita il primo comma dell'articolo 4, per la stessa ragione dovrebbe dire che sono magistrati anche i cancellieri, perchè anche dei cancellieri nello stesso articolo si afferma l'appartenenza all'Ordine giudiziario. Solo gli ufficiali giudiziari sono qualificati ausiliari dell'Ordine giudiziario.

Viceversa a me sembra parecchio illuminante sulla nozione di magistrato l'articolo 31 di questo stesso regio decreto il quale, al secondo comma, stabilisce che « la Pretura è retta dal pretore titolare. Possono essere addetti alla Pretura uno o più magistrati in sotto ordine e vice pretori onorari ». Questa contrapposizone che si fa tra magistrati in sott'ordine e vice pretori onorari dimostra all'evidenza che non basta avere delle funzioni giudiziarie per essere magistrati. I vice pretori onorari hanno funzioni giudiziarie, ma certamente non sono magistrati... (*Interruzione del senatore Agostino*) ... appartengono all'Ordine giudiziario, ma chiaramente l'articolo 31, primo comma, che io ho letto, recita, in questa contrapposizione fra magistrati e vice pretori onorari, che i vice pretori onorari, per quanto abbiano funzioni giudiziarie, non sono magistrati.

E allora non rimane, cari signori, che andare al concetto tradizionale di magistrato. Che cosa significa magistrato? Il magistrato è colui che ha ricevuto i crismi della Magistratura; *magistratus* viene da *magister*. Ora è forse già un allargamento attribuire la qualità di magistrato all'uditore giudiziario cui sono state assegnate funzioni giudiziarie, ma arrivare all'uditore che è un alunno, che non è affatto per ciò magistrato, mi pare andare proprio al di là di ogni possibilità.

Del resto non ho capito il fondo di questa discussione: non vedo in che cosa sia minorato un giovane che è entrato nell'Ordine giudiziario e segna il passo per sei mesi o un anno prima di essere ascritto fra gli elettori. Io non credo che la questione meritasse l'onore di così lunga discussione. Perciò dichiaro che voterò conformemente all'emendamento presentato dal Governo.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Siamo contrari all'emendamento del senatore Agostino. L'intervento del senatore Cerabona mi aveva fatto supporre, per qualche momento, che il tema in discussione non fosse quello accennato dal senatore Agostino, il quale sostiene che gli uditori fanno parte dell'Ordine giudiziario, e per questo fatto essi hanno diritto ad esercitare il diritto di voto. Ora la Costituzione ci dà una indicazione e credo che occorra interpretarla per restarne nello spirito.

L'articolo 104 dice che i soli magistrati ordinari concorrono alla formazione del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 102 afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Ora è ben vero che gli uditori fan parte dell'Ordine giudiziario, ma io credo che non si possa riconoscere agli uditori una stabilità di funzioni giudiziarie, finchè questa funzione non venga definita con carattere di stabilità a seguito di un periodo di prova, a seguito di pareri che obbligatoriamente debbono essere dati ed a seguito di regolare decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Se, quindi, il riconoscimento di magistrato ordinario interviene solo dopo un certo periodo di tempo di attività di uditorato, è chiaro che gli uditori non hanno funzione giurisdizionale. Pertanto è la stessa Costituzione che implicitamente ci porta sul terreno del progetto governativo. Gli uditori, non avendo funzione giurisdizionale, perchè questa non viene loro riconosciuta, non possono esercitare il diritto di voto per la composizione del Consiglio superiore della magistratura.

SPALLINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO, *relatore*. Non faccio la questione formale che non è stato presentato un emendamento; debbo soltanto osservare che l'acutezza intellettuale del senatore Agostino lo porta a tentare le imprese più disperate.

Lei, senatore Agostino, si è riferito alla legge del 1941...

AGOSTINO. E a quella del 1951.

SPALLINO, *relatore*. Per quanto riguarda la legge del 1951, senatore Agostino, lei ha proprio torto, torto grosso: gli avvocati direbbero « causa marcia ». Mi stia a sentire.

La legge 24 maggio 1951, n. 392, all'articolo 1 dice: « Categorie di magistrati. I magistrati ordinari si distinguono, secondo le funzioni, in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione ». Basta, non c'è altro: le categorie dei magistrati sono esattamente queste tre.

All'articolo 2, poi, si legge: « I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e di Pretore. Ad esercitare le predette funzioni presso il Tribunale possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio ».

Onorevole Agostino, mi pare che la norma sia molto chiara. Questa è una eccezione fatta alla regola assoluta dell'articolo primo: poichè mancano magistrati, c'è la facoltà di immettere nelle Preture ed anche nei Tribunali gli uditori. Ma questi signori non fanno parte di alcuna categoria di magistrati, così come è chiaramente e distintamente stabilito all'articolo primo della legge 24 maggio 1951, n. 392.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che la questione sia stata ormai sufficientemente chiarita. Sul piano tecnico, non vi è dubbio che le due categorie, quella degli uditori e quella degli aggiunti giudiziari, sia pure con diverse sfumature, esercitano le funzioni giurisdizionali con carattere, direi, di eccezionalità ed in certo senso di provvisorietà, dato che sono entrambe le categorie soggette ad una conferma più rigorosa per gli uditori, poichè si tratta di un esame pratico, e meno rigorosa, ma pur rilevante, per gli aggiunti, i quali debbono essere dichiarati promovibili a magistrato.

Propriamente, dal punto di vista dei princìpi, avremmo dovuto mantenere ferma l'esclusione di entrambe le categorie. Ma per una ragione di opportunità pratica io ho creduto di proporre — e mi auguro che il Senato voglia accogliere — che gli aggiunti siano ammessi a votare. Ma questa eccezione, chiamiamola così, per ragioni di opportunità non mi pare possa essere estesa anche agli uditori, e quindi su questo punto mi dispiace di non poter accogliere il suggerimento che mi è stato fatto.

Per quanto riguarda il voto per lettera, l'onorevole Cerabona sembra avere un fatto per-

sonale per la rivelazione indebita di segreti epistolari. Io non credo che si debba essere così pessimisti — tanto più che si tratta di magistrati che votano e di magistrati che raccolgono i voti — circa la possibilità di mantenere rigorosamente la segretezza del voto. La ragione che ha consigliato di ammettere in questa prima istanza il voto per lettera è una ragione di opportunità: permettere a tutti di votare, mentre presumibilmente parecchi potrebbero essere messi in condizione di non votare se si dovessero recare personalmente nel centro del distretto della Corte d'appello. Il Senato deciderà; queste sono le ragioni che ci hanno consigliato di emendare il testo del ministro De Pietro. In ogni caso mi sento di assicurare che la ragione che fa temere il senatore Cerabona non sussiste e che il voto può essere considerato segreto anche se espresso nella forma della lettera.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Chiedo che la votazione sull'emendamento proposto dal Governo all'articolo 3 sia fatta per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene. I primi quattro commi dell'emendamento presentato dal Governo possono essere messi ai voti contemporaneamente, dato che su di essi non sono state fatte oservazioni. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti il quinto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il sesto e il settimo comma, sui quali non sono state fatte osservazioni. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'ottavo comma.

CONDORELLI. Chiedo, onorevole Presidente, che questo comma sia votato per divisione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte di questo comma: « Il voto è personale e segreto ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la seconda parte: « è ammessa la votazione per lettera ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti i due ultimi commi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 4.

(*Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore*).

I delegati, eletti secondo le norme dell'articolo precedente, procedono alla elezione dei magistrati competenti del Consiglio superiore. La elezione ha luogo in Roma ogni quadriennio nell'ultima domenica di giugno.

Ciascun delegato può votare per due terzi del numero dei componenti di ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 1. Le indicazioni di voto eccedenti detto limite si considerano come non scritte.

Il voto è personale e segreto; non è ammessa votazione per lettera.

Per le altre modalità della elezione si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 264.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ed al Ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. I senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il primo e il secondo comma di questo articolo. Tale emendamento deve ritenersi precluso, in seguito alla reiezione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dagli stessi senatori.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, alla fine del primo comma, alle parole « di giugno » le altre « di maggio ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è d'accordo su questo emendamento, che risponde ad una necessità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Ciascun delegato può votare per tre magistrati di Cassazione con funzioni direttive, quattro magistrati di Cassazione, tre magistrati di Appello, tre magistrati di Tribunale. Le indicazioni di voto eccedenti detto limite si considerano come non scritte ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione è d'accordo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Prima le categorie erano indicate in modo preciso, adesso c'è una certa varietà: quattro magistrati di Cassazione con funzioni direttive, sei magistrati di Cassazione, quattro di Appello, quattro di Tribunale. Quindi non essendo uguale il numero, non si può dire: due terzi, come diceva il testo originario. Bisogna invece dire il numero delle persone che possono essere votate per ciascuna categoria, per evitare le votazioni in blocco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli ultimi tre commi non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 5.

(*Ineleggibilità*).

Non possono essere eletti nè come delegati nè come componenti del Consiglio superiore gli uditori e gli aggiunti giudiziari.

La stessa disposizione si applica ai magistrati sospesi dalle funzioni e a quelli che abbiano riportato sanzioni disciplinari anche se condonate.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Non possono essere eletti come componenti del Consiglio superiore gli uditori. La stessa disposizione si applica ai magistrati sospesi dalle funzioni ».

PRESIDENTE. Questo emendamento si deve considerare precluso in seguito all'approvazione del quinto comma dell'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal Governo.

TERRACINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Un altro emendamento sull'articolo 5 è stato presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il secondo comma dell'articolo con i seguenti:

« Non possono essere eletti nè come delegati nè come componenti del Consiglio superiore i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento.

« Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguìta da alcun'altra punizione disciplinare ».

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Mi preoccupa semplicemente quella parte dell'articolo ove si parla di esclusione di coloro che abbiano riportato delle sanzioni disciplinari; io mi preoccupo cioè di non includere, tra coloro che non hanno possibilità di eleggere, coloro i quali abbiano subìto delle punizioni disciplinari. Infatti, ove la mancanza disciplinare fosse più grave, vi sono altre maniere di escludere questi magistrati. Si aggiunga il fatto che l'esclusione prevista da questo articolo potrebbe colpire non pochi magistrati raggiunti nel passato da sanzioni disciplinari, solo perchè rei di non eccessivo conformismo ministeriale.

Se voi avete stabilito che si decade dalla carica di membri del Consiglio superiore in seguito a condanna penale, a sospensione, ad esclusione dalla Magistratura, pare a me che solo in questo caso voi avreste la possibilità di escludere dall'elettorato attivo e passivo i magistrati che si trovano in queste condizioni. Ecco la ragione per cui non intendiamo che vengano esclusi coloro i quali abbiano subito delle sanzioni disciplinari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. Nella mia relazione scritta io avevo spezzato una lancia in favore dei magistrati puniti. Purtroppo, però neppure le sinistre mi hanno seguìto nel ragionamento da me fatto a favore dei magistrati colpiti da sanzioni disciplinari. Successivamente mi sono convinto che effettivamente questi magistrati non possono essere eletti nè come delegati, nè come componenti del Consiglio superiore della Magistratura, perchè la punizione, specialmente se si tratta di punizione grave, li mette in condizioni di inferiorità rispetto agli altri magistrati; non vorrei dire altro. Quindi, sono d'accordo con l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo; soltanto mi pare veramente eccessivo, che un magistrato sottoposto a censura debba aspettare dieci anni per poter di nuovo godere del diritto di voto attivo e passivo. Sembra a me, onorevole Ministro, che dieci anni siano effettivamente troppi; basterebbe ridurli a cinque anni.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Cinque anni toccano una sola elezione!

SPALLINO, *relatore* Cioè sono esclusi da una elezione, appunto. Comunque, il mio personale avviso è che i dieci anni siano ridotti a cinque e comunque mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei precisare che con un certo sforzo ho modificato su questo punto la rigida norma del progetto De Pietro. Si tratta infatti qui non dell'elettorato attivo ma dell'elettorato passivo, e non tanto in qualità di delegato ma in qualità di componente del Consiglio superiore di questo

altissimo organo che abbiamo detto costituzionale. Ora un magistrato il quale sia stato colpito da una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento — poichè secondo il mio emendamento dovrebbe trattarsi di una sanzione più grave — deve aver compiuto qualche cosa che davvero rende difficile il considerarlo membro in piena dignità del Consiglio superiore. Nondimeno sono andato ancora più in là, in quanto ho ammesso che questa indegnità, diciamo così, sia di carattere temporaneo. Ho ammesso quindi in questo emendamento che, dopo trascorsi dieci anni dall'inflizione della censura, il magistrato possa essere nuovamente eletto.

Ora, devo dire che le sanzioni disciplinari che vengono inflitte — posso parlare per esperienza di Ministro, fatta in questo anno e mezzo da che sono al Ministero — riguardano fatti di notevole gravità. La censura viene inflitta al magistrato non per piccole infrazioni, ma per infrazioni di notevole peso, sicchè mi pare che andare al di là di quanto io ho proposto sia veramente incrinare la dignità e il prestigio dell'organo.

E un'esclusione per soli cinque anni vorrebbe dire praticamente l'esclusione da una sola elezione del Consiglio superiore. Io quindi resto perplesso di fronte a questa sanatoria quinquennale. Io raccomando al Senato di non accettare ulteriori attenuazioni di questa norma, che tende a garantire la dignità e il prestigio dell'organo. Sulla durata del tempo della sanatoria giudicherà il Senato, poichè l'autorevolissimo relatore ha espresso un parere diverso su questo punto; ma direi, tutto considerato, che mi parrebbe norma di prudenza tenersi nei termini nei quali io ho formulato il mio emendamento.

DE LUCA CARLO, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Chiedo che il primo comma dell'emendamento sia votato per divisione, perchè mentre concordo nella prima parte non concordo nella seconda; infatti l'altezza delle funzioni del Consiglio superiore è tale da consigliare a mio avviso, che non intervenga in questo alto concesso, che deve essere insospettabile e insospettato, chi sia comunque stato raggiunto da un provvedimento più grave dell'ammonimento (*Interruzioni dalla sinistra*).

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Io penso che la funzione del giudicare sia talmente alta che è veramente incoerente conservare ad una persona la funzione di giudicare e poi negarle quella di partecipare ad un organo, alto per quanto si vuole. Si potrà dare tutto il prestigio che si vuole a questo Consiglio superiore della magistratura, ma non si potrà mai dire che nell'ordine morale possa essere più alto della funzione di giudicare.

Perciò penso che una punizione disciplinare se lascia il carattere di magistrato, se non esclude dall'esercizio della funzione giudiziaria, non possa neanche escludere da tutte quelle che sono le attribuzioni di un Magistrato.

Quindi, se le argomentazioni del senatore Agostino si tradurranno in un emendamento, lo voterò favorevolmente, altrimenti non mi resterà altro che dichiarare di aderire alle sue ragioni.

Comunque, per la tumultuosità che c'è stata non solo nella preparazione della discussione del disegno di legge ma anche nella discussione in Aula con tanti emendamenti, che veramente hanno raggiunto un volume molto maggiore del disegno di legge stesso, sarebbe necessaria un'opera di decantazione rimandando tutto alla Commissione per mettersi d'accordo.

PRESIDENTE. Tale questione è ormai superata dai fatti.

CONDORELLI. C'è sempre tempo a fermarsi sui mali passi.

A mio avviso non bisogna escludere la possibilità di far riesaminare questa materia dalla Commissione, magari domani mattina. Penso che per l'importanza dell'argomento ne valga la pena.

Ad ogni modo non posso che rammaricarmi di non poter votare per un emendamento che

concretizzi questa che è una evidenza di giustizia.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei dare un conforto al senatore Condorelli perchè può benissimo esprimere il suo sentimento.

Mi permetto di dare un piccolo suggerimento procedurale. Basta votare per divisione il primo comma del mio emendamento, che è sostitutivo del secondo comma dell'articolo 5.

Si potrebbe votare fino alle parole: « sospesi dalle funzioni » e poi votare le parole: « e i magistrati ai quali in seguito a giudizio disciplinare è stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento ». Il senatore Condorelli potrà votare contro questa seconda parte e parimenti farà per opposte ragioni il senatore Carlo De Luca che voterà contro con altro significato. Così, ancora una volta, posizioni opposte si potranno conciliare in una unica posizione.

AGOSTINO. Concordo pienamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del Governo, sostitutivo del secondo comma.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento. « Non possono essere eletti nè come delegati nè come componenti del Consiglio superiore i magistrati sospesi dalle funzioni... ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la seconda parte: « ...e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto infine ai voti l'ultima parte: « Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura quando, dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni ed essa non è stata seguìta da alcun'altra punizione disciplinare ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti l'articolo 5 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 6.

(*Elezione dei componenti di designazione parlamentare*).

I componenti del Consiglio superiore di designazione parlamentare sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Terracini, Marzola, Palermo, Cerutti, Agostino, Ravagnan, Papalia e Picchiotti. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente*: " I componenti del Consiglio, da designarsi dai parlamentari, sono eletti a scrutinio segreto. Ciascun parlamentare vota per due terzi dei componenti da eleggere, non computando le frazioni inferiori a metà di una unità " ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRACINI. Con il nostro emendamento chiediamo che l'elezione dei membri del Con-

siglio da parte del Parlamento, avvenga in maniera tale da riprodurre in seno al Consiglio l'esatta composizione del Parlamento stesso. A tale scopo chiediamo che si adotti per questa elezione il sistema che il Regolamento dei due rami del Parlamento stabilisce per i casi nei quali la Camera ed il Senato devono designare una loro rappresentanza in seno ad organi od organismi esterni. Il sistema è così congegnato da assicurare in ogni caso la rappresentanza delle minoranze.

Onorevoli colleghi, quando la Costituzione si riferisce nelle sue disposizioni al Parlamento essa parla del Parlamento così come esso è. E il Parlamento nella nostra Repubblica democratica viene formato attraverso ad una prova elettorale, cui partecipa una molteplicità di partiti. Il Parlamento non risulta pertanto omogeneo politicamente, ma al contrario differenziato, e così differenziato come lo è lo schieramento politico generale nel Paese.

Questo è il Parlamento che l'Assemblea costituente aveva dinanzi alla mente quando delineò la struttura del Consiglio superiore della Magistratura, ed è di questo Parlamento che la Costituzione vuole una rappresentanza nel Consiglio superiore della magistratura. La Costituzione ha posto un'unica condizione limitatrice nella designazione del Parlamento, ed è quella relativa ai requisiti degli eligendi, stabilendo che essi siano professori ordinari di Università in materia giuridica o avvocati con 15 anni di esercizio. Ma fuori di ciò nessun altro vincolo può costituzionalmente essere ammesso in questa elezione. Meno che meno quello che restringerebbe la scelta dei membri di origine parlamentare del Consiglio alla maggioranza e cioè ai partiti di Governo. Sì, onorevoli colleghi, i professori ordinari di Università in materie giuridiche non sono uomini politici e tanto meno sono politicanti; e gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale sono essenzialmente uomini di diritto, esperti dei dibattimenti nel Foro, e non dei professori di politica. Ma e gli uni e gli altri essendo buoni cittadini, e assolvendo pertanto i loro doveri politici e civili nei confronti dello Stato, quando con gli altri cittadini concorrono alla creazione dell'organo legislativo, prescelgono un partito, si schierano per un'idea politica e stabiliscono rapporti più o meno organici con determinate organizzazioni e gruppi politici. Se ciò è vero, l'affermare che la scelta dei membri di origine parlamentare del Consiglio si debba e si possa fare trascendendo da ogni elemento politico, e che anzi questa sia l'intenzione della Costituzione, mi pare sia — mi si perdoni — null'altro che una ipocrisia. Se l'Assemblea costituente avesse mirato a escludere dal Consiglio superiore della Magistratnra ogni interferenza politica pure inserendovi dei comparenti non provenienti dalla Magistratura, avrebbe escogitato un altro meccanismo di scelta ed elezione. Ad esempio, avrebbe potuto disporre che la elezione avvenisse da parte delle categorie designate. Il che non avrebbe creato difficoltà particolari, o almeno maggiori di quelle, sulle quali molti si sono qui a lungo soffermati, offerte dalla elezione dei magistrati. E cioè i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati avrebbero potuto essere costituiti in corpo elettorale per la rappresentanza dei non magistrati nel Consiglio superiore.

Ma la Costituzione ha dato l'incarico di questa scelta al Parlamento, organo squisitamente politico, il più politico degli organismi compresi nella struttura costituzionale del Paese. Perchè? Ma appunto perchè essa vuole che nel massimo organo preposto alla Magistratura abbiano eco e voce anche altri momenti della nostra vita nazionale oltre a quelli connessi alla conoscenza delle Pandette.

Ed è giusto, mi pare, che l'Amministrazione della giustizia attinga anche in qualche modo alle più dirette sorgenti delle masse popolari; e ciò avverrà non solo immettendo nel Consiglio superiore membri provenienti dal di fuori della Magistratura, ma facendo sì che questi membri vengano scelti da un organismo che, così come il Parlamento, è eletto dalle masse popolari, e disponendo che il Parlamento vi si rifletta nelle sue varie e contrapposte parti.

La grande paura che un sistema elettorale che assicuri la rappresentanza della minoranza parlamentare nel Consiglio superiore della Magistratura, faccia penetrare in questo l'Idra orribile della politica, è dunque una paura che non ha agitato l'Assemblea costituente, la quale anzi ciò si proponeva espressamente. Ma il testo che ci viene proposto la

esprime e legalizza. Ecco perchè non lo accettiamo.

Esaminata la questione in via di principio, consideriamola ora dal punto di vista pratico. Già, nel corso della discussione generale, venne sottolineato come la richiesta di una maggioranza possa portare probabilmente all'impossibilità della elezione dei membri di designazione parlamentare. E naturalmente da tutti è stato richiamato l'esempio della elezione dei giudici della Corte costituzionale.

A questo proposito si sa che un disegno di legge è stato depositato dall'onorevole Sturzo, che propone di modificare il *quorum* costituzionalmente fissato per questa elezione.

Non so quale fortuna gli arriderà, ma so che nel momento nel quale fu presentato il progetto Sturzo raccolse larga messe di consensi. Ora mi è difficile spiegarmi le ragioni che consigliano oggi di trascurare questa esperienza se si vuole evitare che il Consiglio superiore della Magistratura incappi negli stessi scogli che per anni impedirono l'approdo alle elezioni dei giudici della Corte costituzionale.

Infine, deputato di opposizione e di minoranza in questa Assemblea, voglio rivendicare il diritto che la minoranza, l'opposizione hanno di essere presenti nel massimo organo dell'Amministrazione della giustizia. Sarebbe assurdo e profondamente errato lasciare fuori dell'uscio del Consiglio superiore della Magistratura forze popolari e politiche che, a parte la saggezza dei loro rappresentanti e la utile collaborazione che questi darebbero al migliore espletamento delle funzioni a quello spettanti, rappresentano un elemento insopprimibile e sostanziale del Paese il cui ostracismo si risolverebbe in danno grave per le istituzioni repubblicane.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da noi presentato che ricalca quasi testualmente l'articolo 8 del Regolamento del Senato, trova una sua giustificazione nella stessa formulazione del progetto ministeriale al precedente articolo 4. Mentre per la categoria dei membri eletti dai magistrati si è dato il voto limitato, per la categoria dei membri eletti dal Parlamento, questo voto limitato sarebbe escluso e si vorrebbe adottare (poichè purtroppo l'esperienza del passato dimostra inutile il tentativo dei tre scrutini a maggioranza dei due terzi) l'elezione maggioritaria.

La relazione ministeriale dà di questa differenza una spiegazione che non convince. E cioè che, mentre non possono essere di natura politica le maggioranze e le minoranze che si presentano in seno ai magistrati, si introdurrebbe un principio politico con la rappresentanza della minoranza in sede parlamentare.

Onorevoli colleghi, tutto quello che ha tormentato ciascuno di noi nella discussione in ordine alle difficoltà sostanziali di questo disegno di legge che vuol rendere indipendente la Magistratura, ma non (attraverso l'assoluta libertà dei magistrati) creare una casta nello Stato, uno Stato nello Stato, è stato appunto raggiunto, mediante quell'anello di congiunzione che è rappresentato da quel terzo di membri del Consiglio superiore che vengono nominati dal Parlamento. È questo anello di congiunzione, la voce del Parlamento, dell'Organo più alto della nostra Repubblica, che accanto alla voce degli eletti dalla Magistratura crea qualche cosa che dia indipendenza all'Ordine e nel tempo stesso non lo costituisca in organo avulso dagli altri organi Costituzionali.

La voce del Parlamento non è detto che debba essere la voce della maggioranza. Il Parlamento è di sua natura composito, siamo uomini politici, sediamo in settori diversi; sono le nostre opinioni nel loro insieme che formano il Parlamento. Il Parlamento non è la maggioranza, siamo tutti noi con le nostre diversità, con il nostro numero maggiore o minore. Questa composita volontà attraverso la designazione dei membri parlamentari, deve entrare come tale nel Consiglio superiore. Ma non possiamo, d'altra parte, dimenticare che non sono i parlamentari che entrano, ma dei cittadini che, come ha detto l'onorevole Terracini prima, sono altamente qualificati dalla disposizione costituzionale, e che solo se de-

signati dalle varie parti del Parlamento ne possono rappresentare la volontà.

E tale volontà del Parlamento non si può rappresentare se non attraverso una elezione nella forma proposta col nostro emendamento.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Il Governo avrebbe dovuto adempiere al dovere di spoliticizzare il più possibile la rappresentanza che il Parlamento andrà a designare per la composizione del Consiglio superiore della Magistratura. Sarebbe stato opportuno introdurre nel Consiglio superiore elementi scelti delle categorie indicate nella Costituzione, che non abbiano una precisa qualificazione politica. Se il Governo si fosse limitato a proporre solo il testo della prima parte dell'articolo 6, forse il pericolo di una politicizzazione poteva essere evitato, ma quando nel capoverso dell'articolo 6 il Governo consente che una maggioranza assoluta di voti possa portare all'indicazione dei designandi da parte di un solo Gruppo, evidentemente non si intende spoliticizzare la rappresentanza parlamentare.

Allora quale è la nostra situazione? Purtroppo dobbiamo dichiararci favorevoli all' emendamento Terracini. Dobbiamo riconoscere che questo criterio, seguìto nelle leggi particolari con le quali si sono designate rappresentanze del Parlamento in organi internazionali o in enti economici, non ha mai giovato al nostro Gruppo, perchè non abbiamo la forza numerica sufficiente per conseguire una nostra rappresentanza. E speriamo che il nostro orientamento attuale possa indurre il Governo a non insistere sul capoverso dell'articolo 6.

Questa è la nostra posizione morale, anche perchè non è detto, onorevoli colleghi, che l'emendamento Terracini, se approvato, non possa, a lungo andare, giovare alla nostra parte.

È un augurio che facciamo a noi stessi: nel senso che la nostra parte consolidi le proprie forze e raggiunga tale consistenza numerica da poter avere rappresentanza anche nel Consiglio superiore della Magistratura. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione non è favorevole all'emendamento Terracini. Mi pare che introdurre il criterio che si adotta — questo è vero — per le rappresentanze dei vari partiti non solo per l'ufficio di Presidenza e per gli altri uffici, ma anche nelle Commissioni parlamentari, in un organo tecnico come il Consiglio superiore della magistratura, sia molto pericoloso.

D'altro canto i laici nel Consiglio superiore della Magistratura non debbono espletare un compito politico, debbono espletare solo un compito tecnico. Per queste ragioni la maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Prendo atto che da nessuna parte si insiste perchè sia adottato in ogni caso il sistema che vale solo per le prime due votazioni, delle elezione cioè a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

In astratto, onorevole Franza, questa norma potrebbe servire per spoliticizzare, come si dice, le elezioni, ma recenti istruttive esperienze ci dicono che una norma di questo genere è la più idonea a politicizzare nel modo più drammatico l'elezione. Inoltre essa può servire a paralizzare un organo quale il Consiglio superiore, che non può essere paralizzato se vogliamo essere fedeli alla Costituzione.

Quindi resterebbe eventualmente da accettare la tesi espressa nell'emendamento Terracini. A questa tesi noi siamo contrari per le ragioni che sono state indicate nella relazione e ribadite dall'onorevole Spallino. Se si ammettesse che per questa designazione il Parlamento si divida in maggioranza e minoranza, si darebbe nettamente un significato politico a queste elezioni. Taluni rappresentanti sarebbero i rappresentanti della maggioranza, altri sarebbero i rappresentanti della opposizione, ed anzi, si deve dire, di un'opposizione, cioè della maggiore delle opposizioni, la quale per il sistema beneficierebbe completamente del resto che ri-

marrebbe dopo la votazione da parte della maggioranza.

Cioè a dire avremmo la più rigorosa delle qualificazioni politiche, il che toglierebbe ai membri eletti in nome del Parlamento quella caratteristica di superiore obiettività e di competenza tecnica che essi devono avere. La votazione da parte della maggioranza è intanto una votazione a maggioranza assoluta, ed altri recenti istruttive esperienze dimostrano come sia difficile conseguire la maggioranza assoluta di questo tipo e come ciò debba naturalmente indurre la maggioranza parlamentare a fare delle scelte intorno alle quali possa raccogliersi il più largo consenso, che permetta di raggiungere agevolmente questa maggioranza assoluta, che è difficilmente conseguibile, e comunque che dia la garanzia che la persona scelta è veramente rappresentativa di larghi settori del Parlamento.

Io ammiro, onorevole Franza, il suo disinteresse, poichè ella, pur ricordando le richieste della sua parte, in sede di formazione degli organi direttivi dell'Assemblea, è disposto per intanto a concedere alla maggiore delle opposizioni di conseguire interamente il terzo che spetterebbe alla minoranza, forse perchè si nutre della speranza di poter essere in un domani beneficiario di questa situazione.

In conclusione io credo di poter assicurare che, dovendosi fare la scelta tra persone tecnicamente qualificate e dovendosi conseguire una maggioranza assoluta, la scelta che si farà non sarà una scelta politica, ma una scelta che cada su persone tecnicamente qualificate. E confermo la mia opinione contraria, sia ai sistemi di votazione qualificatissima, sia al sistema della lista limitata; deciderà poi il Senato.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione dell'emendamento in esame, sul quale è stata presentata una richiesta di votazione per appello nominale.

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Credo che l'onorevole Ministro, che è un giurista e un uomo politico, avrebbe più degnamente agito se avesse conservato il testo senza commentarlo così come ha fatto.

Io mi rivolgo agli onorevoli colleghi che hanno avuto l'onore di essere stati all'Assemblea costituente che ha dato al Paese questa Costituzione democratica e repubblicana. Se non erro, io sono stato all'Assemblea costituente il proponente della parte per cui è il Parlamento che designa una quota dei membri del Consiglio superiore della Magistratura. Sono certo di affermare il vero se dico che nè io, nè alcuno dei membri dell'Assemblea costituente in quel momento abbiamo potuto sospettare che quando si parlava del Parlamento si escludesse la minoranza e ci si riferisse soltanto alla maggioranza.

Onorevole Ministro, per questa legge ella si comporta allo stesso identico modo con cui si e comportato per la legge sui tribunali militari! (*Approvazioni dalla sinistra*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dal senatore Cerutti e dal prescritto numero di senatori è stato chiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 presentato dai senatori Terracini ed altri sia fatta per appello nominale.

Indico peranto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno *sì;* coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del Senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Varaldo*).

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Varaldo.

RUSSO LUIGI, *Segretario,* fa l'appello.

(*Segue la votazione*).

Rispondono sì *i senatori*:

Agostino, Asaro,
Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bitossi, Boccassi, Bosi, Busoni,

Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cerutti, Cianca, Colombi, Condorelli, Corsini, Crollalanza,

De Luca Luca,

Fabbri, Fantuzzi, Fedeli, Fiore, Flecchia, Fortunati, Franza,

Gavina, Giua, Giustarini, Gramegna, Grammatico,

Imperiale,

Leone, Liberali, Locatelli, Lussu,

Mancinelli, Mancino, Mariotti, Marzola, Merlin Angelina, Minio, Molè, Molinelli,

Negarville, Negri,

Palermo, Papalia, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Petti, Picchiotti, Porcellini, Pucci,

Ragno, Ravagnan, Ristori, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,

Saggio, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Spano, Terracini,

Zucca.

Rispondono no *i senatori*:

Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola,

Baracco, Battaglia, Benedetti, Bertone, Boggiano Pico, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi,

Cadorna, Calauti, Caporali, Carelli, Caristia, Cemmi, Cerica, Ceschi, Ciasca, Cingolani, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cusenza,

De Bacci, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, Di Rocco,

Elia,

Focaccia,

Galletto, Gerini, Giardina, Granzotto Basso, Grava,

Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Lorenzi,

Magliano, Marchini Camia, Martini, Menghi, Merlin Umberto, Monaldi, Moro,

Negroni,

Page, Pallastrelli, Pannullo, Pelizzo, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti,

Restagno, Riccio, Rizzatti, Romano Antonio, Romano Domenico,

Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Sartori, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spalicci, Spallino,

Tartufoli, Tessitori, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Tupini, Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,

Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 presentato dai senatori Terracini, Marzola ed altri.

Votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	69
Contrari	89

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere quali provvedimenti siano stati presi dal Governo per fronteggiare la mancanza di combustibili liquidi e la speculazione già iniziata che minacciano a tutta la popolazione l'aumento della disoccupazione, il rialzo dei prezzi, la difficoltà del riscaldamento (987).

FORTUNATI, PASTORE Ottavio.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se gli abbonamenti alla R.A.I.-TV saranno ridotti nel prossimo 1957 e se egli intenda presentare al Parlamento una

relazione su tutto lo sviluppo di questo importante pubblico servizio affidato dal Governo ad un Ente monopolistico (988).

PASTORE Ottavio, CAPPELLINI.

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere quando saranno mantenute le promesse più volte date al primo interrogante e ad altri Parlamentari, circa l'accollo da parte dello Stato degli oneri derivanti dalle spese di spedalità di guerra per i Comuni che hanno sofferto una elevata percentuale di distribuzioni.

Tali oneri, con incredibile procedura, sono stati addebitati alle Amministrazioni comunali che si trovano, nella loro quasi totalità, con bilanci insostenibili e deficitari ancora per causa degli eventi bellici.

Al riguardo, si ricorda che il Sottosegretario per l'interno, nella seduta del 29 ottobre 1954, alla Camera dei deputati, ebbe a dichiarare che « il Governo era favorevole alla soluzione del problema », ed in data 12 maggio 1955, rispondendo ad una interrogazione scritta presentata dal primo interrogante, così si esprimeva: « Il Ministero dell'interno ha già predisposto gli elementi occorrenti per la presentazione — che può ritenersi imminente — di un disegno di legge inteso a prevedere la concessione di particolari provvidenze finanziarie per il pagamento delle spedalità arretrate a favore dei Comuni i quali, come quelli compresi nella zona di Cassino, hanno subìto più gravi distruzioni e quindi più rilevante esodo delle popolazioni in dipendenza degli eventi bellici ».

Si tratta di un provvedimento di giustizia che si invoca a favore di circa 140 comuni, in maggioranza piccoli, appartenenti a 29 provincie, provvedimento che comporta una spesa non rilevante e che, a parere degli interroganti, l'Erario avrebbe dovuto assumere a proprio carico, già da parecchi anni (989).

RESTAGNO, DE LUCA Angelo.

Al Ministro dell'interno, per conoscere il suo giudizio circa il comportamento dimostrato in questi giorni dai Questori della Sicilia e particolarmente quelli di Trapani, Ragusa, e Palermo i quali, mentre hanno consentito manifestazioni e propaganda offensive e provocatorie nei confronti di determinati Paesi e di movimenti e partiti politici, hanno invece vietato per il giorno 18 novembre 1956 tutti i comizi che dovevano avere luogo a cura del Partito comunista italiano, negando così le libertà fondamentali consacrate dalla nostra Costituzione che fa salva la espressione del pensiero e della parola, specie in un momento così delicato in cui si rende estremamente necessario orientare l'opinione pubblica sugli attuali avvenimenti che mettono a repentaglio la pace e investono gravemente i problemi vitali della nostra economia (990).

ASARO.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se il costo dell'abbonamento alle Radioaudizioni è comprensivo di una quota che riguardi la facoltà di ascolto delle trasmissioni di emittenti di altri Paesi.

In caso affermativo il Ministro interrogato vorrà far conoscere come intende salvaguardare tale eventuale diritto degli utenti italiani di fronte alle emissioni cosiddette « di disturbo » che impediscono l'ascolto di determinate stazioni RT-straniere (991).

ASARO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ad altra interrogazione (n. 989 del 18 gennaio 1955) con la quale l'interrogante prospettava la situazione nella quale era venuta a trovarsi la benemerita Accademia Chigiana di Siena, con pericolo della continuazione della sua attività e quindi della minorazione del nostro prestigio e della cultura musicale non soltanto italiana. A tale interrogazione, diretta al Presidente del Consiglio, anche perchè riguardava tanto il Ministero della pubblica istruzione quanto la Direzione generale del teatro, rispondeva il Ministro della pubblica istruzione dell'epoca assicurando che erano in corso trattative con il Ministero del

tesoro per trovare modo di evitare interruzioni nell'attività dell'Accademia e di stanziare il contributo necessario ad assicurarne la continuità.

Quasi a due anni di distanza il pericolo è tornato incombente e sembra che il solo contributo fisso assicurato sia quello del Monte dei Paschi di Siena, insufficiente a provvedere interamente. L'interrogante, mentre invita il Governo ad intervenire di urgenza per scongiurare il pericolo della soppressione dell'attività dell'Accademia, chiede di sapere ciò che il Governo ha fatto in questo periodo per trovare la possibilità, unitamente agli altri enti senesi, di assicurare il contributo annuo necessario a garantire la stabile funzionalità dell'Accademia stessa e come pensa di provvedere (2486).

BUSONI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere: 1) se non ritiene, in presenza della grave crisi che affligge alcune zone della Sicilia produttrici della manna da frassino, di tutelare efficacemente tale prodotto da prodotti similari sintetici, richiamando in vigore il decreto-legge 8 maggio 1937, n. 529, e creando gli strumenti idonei per farlo rispettare;

2) se di tale decreto-legge esiste il regolamento e, nel caso negativo, se non giudica utile di regolamentare la materia che è oggetto dell'interrogazione (2487).

RUSSO Salvatore, BATTAGLIA, SAGGIO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se siano stati concessi o si prevede possano sollecitamente essere concessi alla Sovraintendenza ai monumenti di Mantova i fondi necessari al completamento del restauro del Teatro olimpico di Sabbioneta, in conformità dell'ordine del giorno Truzzi ed altri accettato dal Governo ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1956.

L'urgenza di tale restauro è data non soltanto dall'inestimabile valore artistico dell'insigne monumento, ma dal fatto che esso potrebbe essere utilizzato per manifestazioni di alto interesse culturale e turistico già a partire dalla stagione estiva 1957 (2488).

NEGRI, ROFFI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. Premesso che il Prefetto e il Questore di Ferrara hanno negato, sabato 17 novembre 1956, una piazza cittadina al partito Comunista che l'aveva chiesta per un discorso del senatore Colombi, facendo svolgere il detto discorso in una sala e proibendo persino l'uso di altoparlanti all'esterno; che nel medesimo momento le dette autorità concedevano addirittura la Piazza della Cattedrale — mai concessa al P.C.I. perchè si disturberebbe il traffico — agli onorevoli Preti e Martoni per un comizio da tenersi, come si è tenuto, il lunedì successivo 19 novembre 1956; si chiede quali provvedimenti si intendano prendere a riparazione della sfacciata violazione dei più elementari principî di libertà e di uguaglianza e per far sì che più non abbiano a ripetersi simili fatti per non turbare quell'ordine pubblico che si invoca per perpetrarli (2489).

ROFFI, BOSI.

Ordine del giorno per la seduta di Giovedì 22 novembre 1956.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (794).

2. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (1537).

3. Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie

e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari (1717).

4. Partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni (1632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

3. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

4. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

5. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

6. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

7. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

8. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

9. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

10. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

11. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

12. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Dott ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti